SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 158**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1986, n. 337.

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate. Pag. 4

LEGGE 28 giugno 1986, n. 338.

Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza . . . . . . Pag. 4

LEGGE 28 giugno 1986, n. 339.

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1986, n. 340.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1986.

Annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, delle delibere di talune unità sanitarie locali della regione Lazio . . . . Pag. 11

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 4 luglio 1986.

Nuova formula da inserire con il n. 104-*bis* nel formulario per gli atti dello stato civile . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 21 maggio 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 29 gennaio 1986, concernente una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per un importo di 150.000.000 di dollari USA, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . . . . Pag. 12

DECRETO 21 maggio 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 17 gennaio 1986, concernente una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per l'importo di dollari USA 200.000.000, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 . . . . Pag. 12

DECRETO 27 giugno 1986.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1990 . . . Pag. 13

Ministero dell'interno

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di ventisette enti ecclesiastici della diocesi di Palestrina . . . . Pag. 16

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di settantotto enti ecclesiastici della diocesi di Taranto . . . . Pag. 17

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di settantuno enti ecclesiastici della diocesi di Sorrento . . . . Pag. 20

DECRETO 28 giugno 1986.

Estinzione di settantanove enti ecclesiastici della diocesi di Livorno . . . . Pag. 23

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di un tasso di premio per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentato dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste ed autorizzazione ad elevare la quota di retrocessione per polizze ad «Elevata partecipazione agli utili» per contratti stipulati dai dirigenti della S.p.a. Lloyd Adriatico, secondo quanto richiesto dalla società stessa . . . . . Pag. 25

DECRETO 18 giugno 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1985, concernente disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara . . . . Pag. 26

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Carducci» di Firenze ad accettare una donazione. . . . . Pag. 28

Autorizzazione alla scuola media statale «De Marinis» di Bari-Carbonara ad accettare una donazione . . . . . Pag. 28

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Vailati» di Crema ad accettare una donazione . . . . Pag. 28

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Gioia del Colle» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione . . . . Pag. 28

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 30 giugno e del 1°, 2, 3 e 4 luglio 1986. . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 40

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 42

Banca d'Italia: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande S.c.r.l., in amministrazione straordinaria. Pag. 42

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Cognola. Pag. 42

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero. . . . . . Pag. 43

Ministero di grazia e giustizia: Nomina della commissione degli esami per l'iscrizione per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1986. Pag. 43

Ministero della difesa:

Concorsi pubblici ordinari, per esami, su base circoscrizionale, a complessivi centottantuno posti di coadiutore, nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa. . . . . Pag. 43

Concorso pubblico ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sette ingegneri nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa . . . . Pag. 47

Diario della prova scritta del concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi all'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1986-87 Pag. 50

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma . . . . Pag. 50

Integrazioni e variazioni ai concorsi a posti di professore associato . . . . Pag. 53

Avviso relativo alla pubblicazione delle due graduatorie di merito dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di due posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria . . . . Pag. 54

Ministero dell'interno:

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nettuno. Pag. 54

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia. Pag. 55

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Chieti. Pag. 56

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Bergamo. Pag. 56

Istituto superiore di sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di immunologia). Pag. 57

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali: Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo . . . . Pag. 60

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39 . . Pag. 60

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . Pag. 60

Regione Piemonte:

Concorso ad un posto di assistente amministrativo servizio tecnico-economale da adibire ai magazzini generali presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45 . . . . Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50 . . . . Pag. 61

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 42. . Pag. 61

Regione Toscana:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 61

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 61

Regione Calabria: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10. . . Pag. 61

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 61

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, concernente il «Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986) . . . . Pag. 62

Regione Liguria: Errata-corrige all'estratto di bando relativo al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, erroneamente attribuito all'unità sanitaria locale n. 10. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 1986) . . . . Pag. 62

Regione Campania: Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1986) . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. **34**:*

Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1986.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI-Credito Italiano 13% - 1981/1987» sorteggiate il 10 giugno 1986.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI-Banco di Roma 13% - 1981/1987» sorteggiate il 10 giugno 1986.

F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI-Banca Commerciale Italiana 13% - 1981/1987» sorteggiate il 10 giugno 1986.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1986.

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore (Varese): Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1986.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Errata-corrige all'avviso S-531 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1986.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1986, n. 337.

Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato, previsto dalla legge 11 aprile 1967, n. 232, a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, da lire 50 milioni a lire 150 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 1802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1985, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3242):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 24 ottobre 1985.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 5 dicembre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 17 aprile 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1797):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 20 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 4 giugno 1986.

86G0659

LEGGE 28 giugno 1986, n. 338.

Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 2.

1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 17.631;
b) militari di truppa n. 34.300.

Art. 3.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 4.

1. Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di età non superiore ad anni trenta, i quali:

1) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;

2) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

3) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, che non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di «eccellente» o giudizi equivalenti.

2. I concorsi di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze; quelli di cui alla lettera *b)*, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

3. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio incondizionato nella guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualità fisiche, morali, culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza.

4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

5. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.

6. Per gli aspiranti ammessi al concorso per vicebrigadieri gli esami consistono in una prova scritta costituita da risposte sintetiche ad un questionario articolato in:

a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;

b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti da programmi indicati nel bando di concorso.

7. La composizione della commissione giudicatrice, i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame e le modalità di formazione della graduatoria sono stabiliti nel bando di concorso. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro delle finanze per i concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza per quelli della lettera *b)* dello stesso comma 1.

8. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui alla lettera *a)* del comma 1.

10. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) i vicebrigadieri in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

11. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione, degli ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma 10, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

Art. 5.

1. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — La Scuola di polizia tributaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto».

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di divisione	—		5	—	—
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	18	1 o 2 (*b*)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	62	4 o 5 (*c*)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti 2 anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (*e*)	322	12 (*d*)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	167	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	545	41	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	550	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*)		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Dal 1986 ciclo di cinque anni: due promozioni nel primo anno ed una promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno
(*c*) Dal 1986 ciclo di tre anni: cinque promozioni nel primo e nel secondo anno e quattro promozioni nel terzo anno
(*d*) Per il 1987 ed il 1988 le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero di 13.
(*e*) I periodi — inferiori ai due anni — trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.
(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n 1137

TABELLA 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organici al 1° gennaio 1986	1987	1988
—	—	—	—
Colonnello	60	61	62
Tenente colonnello	318	320	322
Maggiore	165	166	167
Capitano	533	539	545
Tenente e sottotenente	542	546	550

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1987, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1987, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo tenente colonnello già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1987 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1987 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

b) a maggiore: una promozione ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986, 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986 qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo capitano già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA 3

Categoria	Organici al 1° gennaio 1986	1987	1988
—	—	—	—
Sottufficiali	17.364	17.497	17.631
Militari di truppa	33.900	34.100	34.300

NOTE

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 371/1967 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza) è il seguente:

«Art. 2. — Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 627/1975 (Reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza) è il seguente:

«Art. 15. — Gli appuntati che, avendo compiuto almeno ventidue anni di servizio effettivo nel Corpo o dieci anni di grado, si siano segnalati per servizi di speciale importanza o si siano particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri e posseggano in modo spiccato le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del grado di vicebrigadiere, possono essere proposti per la nomina a vicebrigadiere dalle autorità di grado determinate dal regolamento.

Il comandante generale della Guardia di finanza, sentita la commissione di avanzamento per i sottufficiali, ammette i più meritevoli ad un esperimento di cultura professionale nel limite massimo di un terzo dei posti disponibili nell'organico.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una prova orale secondo programmi e modalità stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza.

Il giudizio sulle prove, scritta e orale, è devoluto ad una commissione nominata dal comandante generale della guardia di finanza e composta di ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza.

Sono ammessi a sostenere la prova orale gli appuntati che abbiano riportato un punto di almeno 10 ventesimi nella prova scritta.

Superano l'esperimento gli appuntati che abbiano riportato nella prova orale un punto di almeno dieci ventesimi; essi sono dichiarati idonei alla nomina, iscritti in apposito quadro annuale nell'ordine di anzianità del proprio grado e nominati vicebrigadieri limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione dell'art. 1».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1637):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 10 gennaio 1986.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 febbraio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 25 marzo 1986.

Relazione scritta annunciata il 15 aprile 1986 (atto n. 1637/*A* - relatore: sen. FINOCCHIARO).

Esaminato in aula e approvato il 6 maggio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3746):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 3 giugno 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione l'11 giugno 1986 e approvato il 18 giugno 1986.

86G0668

LEGGE 28 giugno 1986, n. 339.

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere.

a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 4.

1. La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 6.

1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 1341/1964 recava norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne.

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici è il seguente:

«Art. 219 (come sostituito dalla legge 1° luglio 1949, n. 417). — Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000.

La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge.

[Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal 1° luglio 1975 non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda. La sostituzione della pena dell'ammenda con la sanzione amministrativa è stata confermata dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 42 ha abrogato, dal 29 maggio 1982, le disposizioni di cui alla predetta legge n. 706/1975.

Si tenga presente infine che le misure minima e massima della sanzione sono state elevate di cinque volte dall'art. 113, secondo comma, della legge n. 689/1981 sopracitata, in relazione al primo comma dell'art. 114 della medesima legge, il quale prevede che le disposizioni dell'art. 113 si applichino a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali].

Art. 220. — I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonché degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale.

I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Art. 221. — Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia.

Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del sindaco, o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Art. 222. — Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato.

Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 223. — Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui designato.

Art. 224. — Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 225. — Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi vesamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende.

Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 226. — È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854:

a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici;

b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purchè questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori;

c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purchè questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di constestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.

La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia.

Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Art. 227. — La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Art. 228. — Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati.

I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici.

La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935.

La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Art. 229. — Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finchè dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Art. 230. — Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Art. 231. — Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 24 decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e 26 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 232. — È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 e 12 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Art. 233. — Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima».

Si trascrive, ad ogni buon fine, anche il testo dell'art. 234 che ha abrogato leggi e decreti citati nei precedenti articoli:

«Art. 234. — Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:

1) il regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;

2) il regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;

3) i regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

4) il regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

5) gli articoli 3 e 6 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 concernente l'aumento delle entrate demaniali;

6) il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 327 che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;

7) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;

8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale;

9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale;

10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;

11) il regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;

12) il regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;

13) il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto;

14) gli articoli 1 e 12, 16 e 17, regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica;

15) il regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'art. 6;

16) il regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;

17) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;

18) il regio decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali;

19) le lettere *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 97 e le lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere *k*) del citato art. 97 e *d*) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge;

20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 877):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 25 luglio 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 9 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 10ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 6 marzo 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3578):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 3 aprile 1986, con pareri delle commissioni IV, X e XII.

Esaminato dalla IX commissione il 4 giugno 1986 e approvato il 12 giugno 1986.

86G0669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1986, n. 340.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Viste le comunicazioni della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 giugno e 8 luglio 1986, concernenti la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 10 luglio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 79.050 a L. 79.893 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.905 a L. 7.989,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 22.572 a L. 24.349 e da L. 22.245 a L. 23.936 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigrati, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere *D)*, punto 3), ed *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 7.410 a L. 7.916, da L. 8.692 a L. 9.300 e da L. 25.359 a L. 27.283 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 22

86G0678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1986.

Annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, delle delibere di talune unità sanitarie locali della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego);

Visto l'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Considerato che alcune unità sanitarie locali della regione Lazio e gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma hanno adottato deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, in materia di calcolo del compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario in estensione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 106 del T.A.R. Lazio - sezione I (in data 9 novembre 1983 e pubblicata il 1° febbraio 1984), nonostante l'intensa opera svolta dal Governo per dissuadere gli organi competenti dall'adozione delle delibere di estensione e nonostante l'esistenza di sentenza coeva della stessa sezione I del T.A.R. Lazio n. 127, del 1° febbraio 1984, che accoglie la tesi opposta a quella adottata nelle suddette deliberazioni;

Ritenuto che le predette deliberazioni sono illegittime perchè fondate su un principio fissato nell'art. 33, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, peraltro abrogato a seguito della legislazione successivamente intervenuta in materia di determinazione del compenso per lavoro straordinario dei pubblici dipendenti;

Considerato che la rilevata illegittimità costituisce presupposto necessario per l'annullamento delle deliberazioni citate, a norma dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Ritenuta l'esistenza dell'interesse pubblico attuale di rilevanza nazionale all'annullamento governativo, dato che l'applicazione della delibera di estensione comporta di per se un onere finanziario di circa lire 64 miliardi e che l'estensione a tutto il comparto sanitario comporterebbe un aggravio di centinaia di miliardi;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1029/86 espresso dalla prima sezione nell'adunanza del 13 giugno 1986, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente riprodotte sia in ordine alla illegittimità delle delibere, sia sull'esistenza dell'interesse pubblico attuale al loro annullamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, sono annullate le sottoelencate deliberazioni:

U.S.L.	Deliberazioni
RM/1	n. 1500 del 28 dicembre 1984;
RM/3	n. 164 del 14 febbraio 1985;
RM/8	n. 804 del 27 dicembre 1984;
RM/9	n. 2052 del 7 dicembre 1984;
RM/9	n. 260 del 23 febbraio 1985;
RM/11	n. 458 del 4 luglio 1984;
RM/12	n. 3393 del 5 novembre 1984;
RM/13	n. 1 del 18 gennaio 1985;
RM/13	n. 2 del 18 gennaio 1985;
RM/16	n. 2728 del 29 novembre 1984;
RM/17	n. 2 del 10 gennaio 1985;
RM/17	n. 33 del 29 gennaio 1985;
RM/19	n. 68 del 22 gennaio 1985;
RM/31	n. 30 del 22 gennaio 1985;
I.F.O.	n. 45 del 28 gennaio 1985.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 330

86A5385

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 luglio 1986.

Nuova formula da inserire con il n. 104-bis nel formulario per gli atti dello stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15 e 26 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 15 maggio 1986, n. 180, che reca modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, in materia di cittadinanza;

Decreta:

Dopo la formula n. 104 è inserita la seguente:

«Formula 104-bis - *Dichiarazione fatta per riacquistare la cittadinanza da chi, divenuto maggiorenne, la perdette ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, per non avere esercitato l'opzione in esso prevista. (Art. 1, secondo comma, della legge 15 maggio 1986, n. 180).*

Oggi .... avanti a me .... e compars ... (indicare le complete generalità) ...... quale mi ha esposto che ha perduto la cittadinanza italiana per non aver esercitato l'opzione prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123.

L... stess... mi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

Poiché quanto mi è stato esposto appare conforme alle risultanze di questo ufficio (ovvero: ai documenti prodotti — elencarli: il proprio atto di nascita, idonea documentazione della perdita della cittadinanza italiana; il proprio certificato di cittadinanza straniera, ecc. —:................ ....), ho ricevuto tale dichiarazione alla presenza dei testimoni signori .... (nome e cognome) nat... in........................... il .... di professione .... residente in .... e.............. (nome e cognome) nat... in .... il .... di professione.................... residente in ....

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto al dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno insieme con me sottoscritto (seguono le firme)».

Roma, addì 4 luglio 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A5353

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 maggio 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 29 gennaio 1986, concernente una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per un importo di 150.000.000 di dollari USA, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1986, n. 321325, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1986, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 378 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1986), con il quale è stata disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per un importo di 150 milioni di dollari USA della durata di dieci anni con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1996;

Considerato che all'art. 13 di detto decreto, l'onere per interessi sul prestito di cui sopra è stato, per mero errore materiale, assunto a carico del cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, anziché a carico del cap. 4695 dello stesso stato di previsione;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del decreto suddetto;

Decreta:

L'art. 13 del decreto ministeriale in data 29 gennaio 1986, meglio precisato in premessa, è sostituito dal seguente:

«L'onere per interessi sul prestito di cui sopra farà carico al cap. 4695 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e corrispondenti per gli anni successivi. Per l'anno 1986 detto onere è valutato in lire 16 miliardi circa.

L'onere per il rimborso del capitale farà carico all'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996».

Resta immutata ogni altra parte del decreto di cui innanzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 167

86A5244

DECRETO 21 maggio 1986.

Rettifica al decreto ministeriale 17 gennaio 1986, concernente una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso, per l'importo di dollari USA 200.000.000, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 17 gennaio 1986, n. 620448, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1986, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 132 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1986), con il quale è stata disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso per un importo di 200 milioni di dollari USA della durata di cinque anni, con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1991;

Considerato che all'art. 13 di detto decreto, l'onere per interessi sul prestito di cui sopra è stato, per mero errore materiale, assunto a carico del cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, anziché a carico del cap. 4695 dello stesso stato di previsione;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del decreto suddetto;

Decreta:

L'art. 13 del decreto ministeriale in data 17 gennaio 1986, meglio precisato in premessa, è sostituito dal seguente:

«L'onere per interessi sul prestito di cui sopra farà carico al cap. 4695 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e corrispondenti per gli anni successivi. Per l'anno 1986 detto onere è valutato in lire 17 miliardi.

L'onere per il rimborso del capitale farà carico all'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991».

Resta immutata ogni altra parte del decreto di cui innanzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 168

86A5246

DECRETO 27 giugno 1986.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526, e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1990, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprieta, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere «D.P.» in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi e del foglio di ruolo.

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: «Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 - Decreto Ministeriale 19 dicembre 1985».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) - «Capitale Nom. L.» (segue spazio a linee sottili) e «Interesse annuo L.» (segue spazio a linee sottili) - «Interesse sem. L.» (segue spazio a linee sottili).

Segue: «Certificato Nominativo» - «Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di» (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso».

«Roma» (segue spazio). Più in basso, al centro «Il Direttore Generale»; a sinistra «V° per la Corte dei conti» ed a destra «Il Primo Dirigente».

Più in basso, centrate, le leggende «Posizione n.» (segue spazio) e «4ª serie» (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda «Tabella delle serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: «Serie» (segue piccolo spazio) «Capitale Nominale» (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, si trovano gli otto tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali - sei a sinistra, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna (dal n. 3, in basso a destra, al n. 8, in alto a sinistra) e due a destra, al di sopra del foglio di ruolo.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: «Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1990 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° luglio 1986, per il tagliando n. 1, al 1° gennaio 1990, per il tagliando n. 8) - relativo al certificato N.» (segue spazio a linee sottili).

In basso, «Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore». Più a destra il numero del tagliando.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: «Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887»; sul lato destro, l'altra: «Decreto Ministeriale 19 dicembre 1985».

Alla destra della leggenda: «per la semestralità al, etc.» e posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Sotto i tagliandi n. 1 e n. 2, entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, è posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1990 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 Decreto Ministeriale 19 dicembre 1985» - «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) «a favore di:» (segue spazio) - «Capitale nominale L.» (segue spazio a linee sottili) - «Lire» (segue spazio a linee sottili) - «Interesse semestrale L.» (segue spazio a linee sottili) - «Tesoreria pagatrice» (segue spazio). - «Roma», (segue spazio per l'apposizione della data) «Posizione N.» (segue spazio), «4ª Serie» (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: «Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1990 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti:

- *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso e assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. È prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° gennaio 1990. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data»; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343», con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice con otto spazi rettangolari destinati all'apposizione del «bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse». Entro gli otto rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° luglio 1986 al n. 8 per la rata al 1° gennaio 1990).

Il rovescio degli otto tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 8); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: «Buoni del Tesoro poliennali 12,50%» e «di scadenza 1° gennaio 1990».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc.» è aggiunta, su due righe, l'altra:

«Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento»;

al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

«Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella». Segue la tabella comprendente otto compartimenti, su due file di quattro compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda «Certificato N.», seguita da spazio a linee sottili. Negli otto compartimenti sono riportate le leggende: dal «Semestre al 1° luglio 1986» per quello posto in alto a sinistra, al «Semestre al 1° gennaio 1990» per quello posto in basso a destra.

Il foglio di ruolo — che si trova immediatamente sotto la parte destra del corpo del titolo — reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: «Modalità di pagamento», posta alla destra della leggenda «Tesoreria pagatrice».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella degli otto compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Certificato Nominativo» è posta la dicitura «di nuda proprietà»; segue, sotto la dicitura «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc.», la leggenda «Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda «Certificato Nominativo» è sostituita da quella «Certificato d'usufrutto».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc.», è posta la leggenda, su due righe, «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno con (ovvero senza) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda «Relativo al Certificato N.», è posta la dicitura «pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda «Certificato N.» sono poste le seguenti leggende: «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio) - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343».

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione «Certificato Nominativo» è riportata l'altra «Certificato d'usufrutto».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda «Certificato n.» è posta la dicitura «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) etc.».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
verde chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

verdone per le cornici, e le leggende;
ocra per il fondino;
arancio bruno per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno avana per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
rosa per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1990 (quadriennali) riporteranno in sottofondo, in colore rosso mattone, sia sul corpo che sui tagliandi, la leggenda «1990», annno di scadenza dei buoni stessi.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formeranno parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1986
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 21.

86A5301

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di ventisette enti ecclesiastici della diocesi di Palestrina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Tivoli, di Subiaco e di Palestrina ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 marzo 1986 con il quale il vescovo diocesano di Palestrina elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Palestrina richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Palestrina estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ROMA

1. Comune di Palestrina, mensa vescovile della diocesi di Palestrina con sede in c.a.p. 00036, città di Palestrina, piazza Gregorio Pantanelli n. 8.

2. Comune di Capranica Prenestina, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maddalena - arcipretura di S. Maria Maddalena, con sede in c.a.p. 00030, città di Capranica Prenestina, piazza S. Maria Maddalena.

3. Comune di Castel S. Pietro Romano, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castel S. Pietro Romano - arcipretura di Castel S. Pietro Romano - parrocchia di Castel S. Pietro Romano, con sede in c.a.p. 00030, città di Castel S. Pietro Romano, piazza S. Pietro.

4. Comune di Cave, beneficio parrocchiale di S. Maria in Cave, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Cave - arcipretura di S. Maria in Cave, con sede in c.a.p. 00033, città di Cave, piazza Plebiscito.

5. Comune di Cave, beneficio Vicariale di S. Maria in Cave, noto anche quale beneficio del Campo in Cave, con sede in c.a.p. 00033, città di Cave, piazza del Plebiscito.

6. Comune di Cave, beneficio canonicale di S. Maria in Cave, noto anche quale canonicato Mastricola, con sede in c.a.p. 00033, città di Cave, piazza del Plebiscito.

7. Comune di Cave, beneficio parrocchiale di S. Stefano, noto anche quale parrocchia di S. Stefano in Cave, con sede in c.a.p. 00033, città di Cave, piazza Garibaldi.

8. Gallicano nel Lazio, beneficio parrocchiale di S. Andrea, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea in Gallicano nel Lazio - arcipretura di S. Andrea in Gallicano nel Lazio - parrocchia di S. Andrea in Gallicano nel Lazio, con sede in c.a.p. 00010, città di Gallicano nel Lazio, via Maestra.

9. Gallicano nel Lazio, beneficio vicariale, di S. Andrea, noto anche quale sottocura della parrocchia di S. Andrea, con sede in c.a.p. 00010, città di Gallicano nel Lazio, via Maestra.

10. Comune di Genazzano, beneficio parrocchiale di S. Paolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Paolo - chiesa di S. Paolo - beneficio di S. Paolo, con sede in c.a.p. 00030, città di Genazzano, piazza G.E. d'Amico.

11. Comune di Genazzano, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola - parrocchia di S. Nicola - fabbriceria di S. Nicola, con sede in c.a.p. 00030, città di Genazzano.

12. Comune di Genazzano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni - beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, con sede in c.a.p. 00030, città di Genazzano.

13. Comune di Labico, beneficio parrocchiale di S. Andrea, noto anche quale cappellania Doria Panphili, con sede in c.a.p. 00030, città di Labico, piazza della Chiesa.

14. Comune di Olevano Romano, beneficio parrocchiale di S. Margherita, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita - capitolo di S. Margherita

- beni liberi di S. Margherita - chiesa ara dei Santi - cappellania Mirti - arcipretura di S. Margherita, con sede in c.a.p. 00035, città di Olevano Romano, via della Chiesa.

15. Comune di Olevano Romano, beneficio parrocchiale di S. Rocco, noto anche quale cappellania Rocchetti, con sede in c.a.p. 00035, città di Olevano Romano, piazza S. Rocco.

16. Comune di Palestrina, benefici capitolari: capitolo di Massa Antica - prebenda del capitolo di Massa Antica - Capitolo di Massa comune - prebenda parrocchiale di S. Agapito - chiesa cattedrale di S. Agapito - canonicato di S. Agapito - canonicato Salvati - canonicato Zancati - canonicato Castrucci - beneficio Petrarchini - beneficio Petruccini - beneficio del S. Rosario - beneficio di S. Giovanni - beneficio della Madonna del Suffragio, con sede in c.a.p. 00036, città di Palestrina, corso Pierluigi.

17. Comune di Palestrina, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata, noto anche quale prebenda parrocchiale della SS. Annunziata, con sede in c.a.p. 00036, città di Palestrina, via della SS. Annunziata.

18. Comune di Pisoniano, beneficio parrocchiale di S. Paolo apostolo, noto anche quale arcipretura di S. Paolo apostolo, con sede in c.a.p. 00030, città di Pisoniano, piazza della Chiesa.

19. Comune di Rocca di Cave, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale parrocchia di S. Nicola, con sede in c.a.p. 00030, città di Rocca di Cave, piazza S. Nicola.

20. Comune di S. Vito Romano, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale arcipretura di S. Biagio - chiesa di S. Biagio - beneficio dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista - beneficio Trinchieri, con sede in c.a.p. 00030, città di S. Vito Romano, piazza S. Biagio.

21. Comune di S. Vito Romano, beneficio parrocchiale di S. Maria, noto anche quale parrocchia di S. Vito Romano, con sede in c.a.p. 00030, città di S. Vito Romano, piazza S. Maria.

22. Comune di Zagarolo, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale canonicato Catanzani - parrocchia di S. Pietro, con sede in c.a.p. 00039, città di Zagarolo, piazza S. Pietro.

23. Comune di Zagarolo, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo, noto anche quale sottocura di S. Lorenzo, rettoria di S. Lorenzo, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo - parrocchia di S. Lorenzo, con sede in c.a.p. 00039, città di Zagarolo, piazza Guglielmo Marconi.

PROVINCIA DI FROSINONE

24. Comune di Paliano beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, noto anche quale beneficio prepositirale di S. Andrea - sacrestia della Chiesa di S. Andrea - cappellania Colini, con sede in c.a.p. 03018, città di Paliano piazza S. Andrea.

25. Comune di Paliano, beneficio parrocchiale di S. Anna, noto anche quale parrocchia di S. Anna, con sede in c.a.p. 03018, città di Paliano.

26. Comune di Serrone, beneficio parrocchiale di S. Pietro, noto anche quale prebenda di S. Pietro - sacrestia di S. Pietro - beneficio Colonna, con sede in c.a.p. 03018, città di Serrone, piazza S. Pietro.

27. Comune di Serrone (contrada La Forma), beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, noto anche quale prebenda parrocchiale del Sacro Cuore - fabbriceria di S. Quirico, con sede in c.a.p. 03018, città di Serrone (contrada La Forma).

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5232

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di settantotto enti ecclesiastici della diocesi di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Taranto e di Castellaneta ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 13 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Taranto elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Taranto richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Taranto estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI TARANTO

1. Comune di Taranto, mensa arcivescovile della diocesi di Taranto, nota anche quale: diocesi di Taranto, arcivescovado di Taranto, vescovo pro tempore di Taranto, curia Arcivescovile di Taranto, con sede in 74100 Taranto, piazza Arcivescovado, 8.

2. Comune di Taranto, beneficio del capitolo metropolitano della diocesi di Taranto, con sede in 74100 Taranto, piazza Duomo.

3. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale del Beato Nunzio Sulprizio, con sede in 74100 Taranto, via Pisa.

4. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale del Corpus Domini, con sede in 74100 Taranto, quartiere Paolo VI - 1° comprensorio.

5. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, con sede in 74100 Taranto, via Plateja.

6. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Gesù Divin Lavoratore, con sede in 74100 Taranto, via Orsini n. 122.

7. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale della Gran Madre di Dio, con sede in 74100 Taranto, viale Magna Grecia.

8. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale della Madonna della Fiducia, con sede in 74100 Taranto, via Polesine.

9. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale della Madonna delle Grazie, con sede in 74100 Taranto, piazza Madonna delle Grazie.

10. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, con sede in 74100 Taranto, via Leonida.

11. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice, con sede in 74100 Taranto, viale Virgilio.

12. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Monte Carmelo, noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, parrocchia di S. Martino, prebenda parrocchiale di S. Martino, con sede in 74100 Taranto, via Giovinazzi, 38.

13. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in 74100 Taranto, quartiere C.E.P. Salinella.

14. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, noto anche quale: parrocchia Sacro Cuore, con sede in 74100 Taranto, via Dante.

15. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Cataldo, con sede in 74100 Taranto, piazza Duomo.

16. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Domenico, con sede in 74100 Taranto, via Duomo.

17. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Francesco de Geronimo, con sede in 74100 Taranto, piazza Orsini.

18. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Paola, con sede in 74100 Taranto, via Regina Elena.

19. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Bosco, con sede in 74100 Taranto, via Calabria.

20. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 74100 Taranto, via Garibaldi.

21. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo da Brindisi, con sede in 74100 Taranto, viale Magna Grecia.

22. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Pasquale, con sede in 74100 Taranto, Corso Umberto.

23. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Pio X, noto anche quale: parrocchia S. Pio X, con sede in 74100 Taranto, piazza S. Pio X.

24. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Roberto Bellarmino, con sede in 74100 Taranto, corso Italia.

25. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Agostino, con sede in 74100 Taranto, Vico S. Agostino.

26. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Lucia, con sede in 74100 Taranto, via Millo.

27. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Maria del Galeso, con sede in 74100 Taranto, Quartiere Paolo VI.

28. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Antonio, noto anche quale: parrocchia di S. Antonio, chiesa parrocchiale di S. Antonio, con sede in 74100 Taranto, via Regina Elena, 120.

29. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, noto anche quale: ente chiesa parrocchiale di S. Teresa del B. Gesù, con sede in 74100 Taranto, via Cesare Battisti, 259.

30. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale dei Santi Angeli Custodi, con sede in 74100 Taranto, via Santi Angeli Custodi - Tamburi.

31. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale dei Santi Medici Cosma e Damiano, con sede in 74100 Taranto, via Lago di Scanno.

32. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale della SS. Croce, con sede in 74100 Taranto, via Metaponto.

33. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale del SS. Crocifisso, con sede in 74100 Taranto, via De Cesare, 37.

34. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale dello Spirito Santo, con sede in 74100 Taranto, via Lago d'Averno.

35. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Stella Maris, con sede in 74100 Taranto, via Fornaci, 6.

36. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Vito, noto anche quale: ente Chiesa di S. Vito, con sede in 74020 Taranto, Contrada S. Vito.

37. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale della Regina Pacis, noto anche quale: parrocchia Regina Pacis, prebenda parrocchiale di Taranto, con sede in 74020 Lama, via Lama-Gandoli (frazione di Taranto).

38. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Rosario, noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria del Rosario, beneficio parrocchiale di Statte, con sede in 74010 Statte, via Lepanto, 74 (frazione di Taranto).

39. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Girolamo Emiliani, con sede in 74010 Statte, via Sorgenti (frazione di Taranto).

40. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Rosario, nota anche quale: beneficio Madonna del Rosario, con sede in 74029 Talsano, via Garibaldi, 38 (frazione di Taranto).

41. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Maria di Talsano, noto anche quale: parrocchia S. Maria di Talsano, con sede in 74029 Talsano, Corso Vittorio Emanuele (frazione di Taranto).

42. Comune di Taranto, beneficio parrocchiale di S. Donato, noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giuseppe di S. Donato, beneficio parrocchia di S. Giuseppe Talsano, con sede in 74029 Talsano, contrada S. Donato (frazione di Taranto).

43. Comune di Carosino, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Carosino, con sede in 74021 Carosino, via Dante.

44. Comune di Crispiano, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 74012 Crispiano, via Pio XI, 16.

45. Comune di Crispiano, beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve, noto anche quale: parrocchia S. Maria della Neve, con sede in 74012 Crispiano, via Oratorio, 2.

46. Comune di Crispiano, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 74012 S. Simone di Crispiano (frazione di Crispiano).

47. Comune di Faggiano, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Faggiano, con sede in 74020 Faggiano, piazza Vittorio Veneto, 9.

48. Comune di Faggiano, beneficio parrocchiale di S. Maria Costantinopoli, noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Crispieri, parrocchia di S. Crispieri, con sede in 74020 S. Crispieri (frazione di Faggiano).

49. Comune di Fragagnano, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Fragagnano, con sede in 74022 Fragagnano, via Vittorio Emanuele, 121.

50. Comune di Grottaglie, beneficio parrocchiale della Madonna delle Grazie, noto anche quale: parrocchia Madonna delle Grazie, chiesa Madonna delle Grazie, con sede in 74023 Grottaglie, piazza Vittorio Veneto.

51. Comune di Grottaglie, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata, noto anche quale: parrocchia di Maria SS. Annunziata, parrocchia SS. Annunziata, arcipretura di Grottaglie, prebenda parrocchiale di Maria SS. Annunziata, con sede in 74023 Grottaglie, via Regina Margherita.

52. Comune di Grottaglie, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Monte Carmelo, noto anche quale: beneficio parrocchiale del Carmine, parrocchia del Carmine, chiesa parrocchiale Madonna del Carmine, con sede in 74023 Grottaglie, via Mastropaolo.

53. Comune di Grottaglie, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Rosario, con sede in 74023 Grottaglie, Zona I.A.C.P. Comprensorio 167.

54. Comune di Grottaglie, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Paola, con sede in 74023 Grottaglie, via XXV Luglio.

55. Comune di Grottaglie, beneficio parrocchiale di S. Maria in Campitelli, con sede in 74023 Grottaglie, via Campitelli.

56. Comune di Leporano, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata, noto anche quale: chiesa parrocchiale di Leporano, con sede in 74020 Leporano, via Porta Taranto.

57. Comune di Lizzano, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Lizzano, con sede in 74020 Lizzano, Largo Chiesa.

58. Comune di Lizzano, beneficio parrocchiale di S. Pasquale, con sede in 74020 Lizzano, via Convento.

59. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di Cristo Re, con sede in 74015 Martina Franca, via Taranto.

60. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, con sede in 74015 Martina Franca, Contrada Maranna.

61. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Monte Carmelo, noto anche quale: beneficio parrocchiale del Carmine, parrocchia del Carmine, con sede in 74015 Martina Franca, via Pergolesi.

62. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in 74015 Martina Franca, via della Libertà.

63. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di S. Antonio, noto anche quale: parrocchia di S. Antonio, con sede in 74015 Martina Franca, piazza S. Antonio.

64. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di S. Domenico, noto anche quale: parrocchia di S. Domenico, con sede in 74015 Martina Franca, via Principe Umberto.

65. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 74015 Martina Franca, piazza S. Francesco d'Assisi.

66. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di S. Martino, noto anche quale: parrocchia di S. Martino, parrocchia di Martina Franca, prebenda parrocchiale di Martina Franca, ente morale parrocchia di S. Martino, chiesa parrocchiale di S. Martino, ente chiesa parrocchiale di S. Martino, con sede in 74015 Martina Franca, via Masaniello, 1.

67. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di S. Paolo, con sede in 74010 Lanzo di Martina Franca (frazione di Martina Franca).

68. Comune di Martina Franca, beneficio parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, con sede in 74010 Contrada Specchia Tarantina (frazione di Martina Franca).

69. Comune di Monteiasi, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Monteiasi, parrocchia di S. Giovanni Battista di Monteiasi, parrocchia di Monteiasi, con sede in 74020 Monteiasi, via Vittorio Emanuele, 51.

70. Comune di Montemesola, beneficio parrocchiale di S. Maria della Croce, noto anche quale: parrocchia di Montemesola, parrocchia di S. Maria della Croce, con sede in 74020 Montemesola, via Rimembranze, 1/A.

71. Comune di Monteparano, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Monteparano, 74020 Monteparano, piazza Castello, 2.

72. Comune di Pulsano, beneficio parrocchiale di S. Maria La Nova, noto anche quale: arcipretura di Pulsano, parrocchia di Pulsano, con sede in 74026 Pulsano, via degli Orti, 18.

73. Comune di Roccaforzata, beneficio parrocchiale della SS. Trinità, noto anche quale: parrocchia di Roccaforzata, arcipretura di Roccaforzata, prebenda parrocchiale di Roccaforzata, con sede in 74020 Roccaforzata, via Vittorio Emanuele.

74. Comune di S. Giorgio Jonico, beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolala, noto anche quale: prebenda parrocchiale dell'Immacolata, parrocchia di S. Maria Immacolata, con sede in 74027 S. Giorgio Jonico, via XXIV Maggio, 1.

75. Comune di S. Giorgio Jonico, beneficio parrocchiale di S. Maria del Popolo, noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Giorgio Jonico, con sede in 74027 S. Giorgio Jonico, via Roccaforzata, 2.

76. Comune di S. Marzano di S. Giuseppe, beneficio parrocchiale di S. Carlo Borromeo, noto anche quale: parrocchia di S. Carlo Borromeo, parrocchia di S. Marzano, con sede in 74020 S. Marzano di S. Giuseppe, via Castriota, 8.

77. Comune di Torricella, beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista, noto anche quale: prebenda parrocchiale di Torricella, arcipretura di Torricella, con sede in 74020 Torricella, via Rosario, 29.

78. Comune di Torricella, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, noto anche quale: arcipretura di Monacizzo, prebenda parrocchiale di Monacizzo, chiesa parrocchiale di Monacizzo, con sede in 74020 Monacizzo, piazza Trieste (frazione di Torricella).

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5234

DECRETO 25 giugno 1986.

Estinzione di settantuno enti ecclesiastici della diocesi di Sorrento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Sorrento e di Castellammare di Stabia ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 16 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Sorrento elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Sorrento richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Sorrento estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI NAPOLI

1) Comune di Sorrento, mensa arcivescovile dell'archidiocesi di Sorrento (nota anche quale arcivesco pro-tempore o ordinario pro-tempore dell'archidiocesi di Sorrento), con sede in 80067 Sorrento, alla via S. Maria della Pietà, 44.

2) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di arcidiacono del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

3) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di primicerio del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

4) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di cantore del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

5) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di tesoriere del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

6) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di teologo del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

7) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di penitenziere del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

8) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

9) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

10) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

11) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

12) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

13) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

14) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

15) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

16) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

17) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

18) Comune di Sorrento, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

19) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore della cattedrale di Sorrento), con sede in 80067 Sorrento, presso la chiesa cattedrale.

20) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale di S. Attanasio (noto anche quale parrocchia di Priora sotto il titolo di S. Attanasio), con sede in Priora, frazione del comune di 80067 Sorrento, alla via Priora, 1.

21) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale di S. Maria di Casarlano (noto anche quale parrocchia di S. Maria di Casarlano), con sede in Casarlano, frazione del comune di 80067 Sorrento.

22) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale di S. Anna alla Marina Grande (noto quale parrocchia di S. Anna), con sede in 80067 Sorrento, alla via Marina Grande.

23) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale del SS. Rosario al Capo di S. Fortunata (noto anche quale parrocchia del SS. Rosario o chiesa parrocchiale del Capo di S. Fortunata), con sede in 80060 Capo di Sorrento, frazione del comune di Sorrento.

24) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale di N.S. di Lourdes (noto anche quale parrocchia di N.S. di Lourdes nel rione Marano), con sede in 80067 Sorrento, al corso Italia, 272/A.

25) Comune di Sorrento, beneficio parrocchiale di S. Lucia V. e M. a Fuorimura (noto anche quale parrocchia di S. Lucia V. e M. a Fuorimura), con sede in 80067 Sorrento, alla via S. Lucia.

26) Comune di Capri, beneficio parrocchiale di S. Stefano protomartire (noto anche quale parroco pro-tempore chiesa parrocchiale di S. Stefano o parrocchia di S. Stefano), con sede in 80073 Capri.

27) Comune di Capri, beneficio parrocchiale di S. Maria SS.ma della Libera (noto anche quale parrocchia di Maria SS.ma della Libera), con sede in 80070 Marina Grande, frazione del comune di Capri.

28) Comune di Anacapri, beneficio parrocchiale di S. Sofia (noto anche quale chiesa di S. Sofia), con sede in 80071 Anacapri.

29) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie (noto anche quale chiesa dell'ex cattedrale), con sede in 80061 Massalubrense, piazza Vescovado, 1.

30) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie (noto anche quale parrocchia di S. Maria delle Grazie o di S. Agata sui due Golfi), con sede in 80064 Sant'Agata sui due Golfi, frazione del comune di Massalubrense.

31) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo o parrocchia di S. Pietro o prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo), con sede in 80061 Monticchio, frazione del comune di Massalubrense.

32) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (noto anche quale parrocchia di San Paolo), con sede in Pastena, frazione del comune di Massalubrense 80061.

33) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Tommaso Apostolo (noto anche quale parrocchia di S. Tommaso Apostolo o chiesa di Torca o parrocchia di Torca sotto il titolo di S. Tommaso), con sede in Torca, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

34) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo (noto anche quale chiesa di S. Andrea Apostolo o parrocchia di S. Andrea), con sede in Marciano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

35) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore (noto anche quale parrocchia di S. Salvatore), con sede in Schiazzano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

36) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore (noto anche quale casa canonica o chiesa parrocchiale di S. Salvatore), con sede in Nerano, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

37) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Croce (noto anche quale parrocchia o chiesa di S. Croce), con sede in Termini, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

38) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale di S. Vito Martire (noto anche quale parrocchia di S. Vito Martire), con sede in Acquara, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

39) Comune di Massalubrense, beneficio parrocchiale dell'Addolorata (noto anche quale parrocchia dell'Addolorata nella frazione di Marina di Puolo), con sede in Marina di Puolo, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

40) Comune di Massalubrense, beneficio vicariale S. Maria della Misericordia (noto anche quale chiesa di S. Maria della Misericordia), con sede in Santa Maria, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

41) Comune di Massalubrense, cappellania laicale sotto il titolo di Maria Santissima Addolorata alla Marina di Puolo, frazione del comune di 80061 Massalubrense.

42) Comune di Sant'Agnello, beneficio parrocchiale dei SS. Prisco ed Agnello (noto anche quale parrocchia dei SS. Prisco ed Agnello o parroco pro-tempore di S. Agnello), con sede in 80065 Sant'Agnello.

43) Comune di Sant'Agnello, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie (noto anche quale parrocchia di Trasaella o canonica di S. Maria delle Grazie), con sede in Trasaella, frazione del comune di 80065 Sant'Agnello.

44) Comune di Sant'Agnello, beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine (noto anche quale chiesa della Natività di Maria Vergine o prebenda parrocchiale di Colli di Fontanelle o parrocchia di Fontanelle), con sede in Colli di Fontanelle, frazione del comune di 80065 Sant'Agnello.

45) Comune di Sant'Agnello, legato pio «Giuseppe Paturzo» amministrato dal parrocco pro-tempore dei SS. Prisco ed Agnello, con sede in 80065 Sant'Agnello.

46) Comune di Sant'Agnello, ospizio di S. Giuseppe (noto anche quale ospizio di S. Agnello), amministrato dal parroco pro-tempore dei SS. Prisco ed Agnello, con sede in 80065 Sant'Agnello.

47) Comune di Piano di Sorrento, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale parrocchia di S. Michele Arcangelo di Carotto o di Piano di Sorrento), con sede in 80063 Piano di Sorrento.

48) Comune di Piano di Sorrento, beneficio parrocchiale della SS. Trinità (noto anche quale parrocchia della SS. Trinità), con sede in Trinità, frazione del comune di 80063 Piano di Sorrento.

49) Comune di Piano di Sorrento, beneficio di S. Maria di Galatea (noto anche quale parrocchia di S. Maria di Galatea), con sede in Mortora, frazione del comune di 80063 Piano di Sorrento.

50) Comune di Meta, beneficio parrocchiale di S. Maria del Lauro (noto anche quale beneficio parrocchiale della Basilica S. Maria del Lauro, parrocco pro-tempore della parrocchia S. Maria del Lauro o della chiesa S. Maria del Lauro), con sede in 80062 Meta.

51) Comune di Meta, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie (noto anche quale parrocchia di S. Maria delle Grazie), con sede in Alberi, frazione del comune di 80062 Meta.

52) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata (noto anche quale parrocco pro-tempore della chiesa ex cattedrale), con sede nella chiesa dell'ex cattedrale di 80069 Vico Equense.

53) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale dei SS. Ciro e Giovanni (noto anche quale parrocchia di San Ciro), con sede in 80069 Vico Equense.

54) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista (noto anche quale parrocco pro-tempore della chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista), con sede in Seiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

55) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale parrocchia di S. Giovanni Evangelista o beneficio parrocchiale della chiesa di Bonea o prebenda parrocchiale di Bonea o parrocchia di Bonea), con sede in Bonea, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

56) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Renato Vescovo (noto anche quale parrocchia di S. Renato o parrocco pro-tempore della chiesa di S. Renato o prebenda parrocchiale di Moiano sotto il titolo di S. Renato), con sede in Moiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

57) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di Massaquano in Vico Equense sotto il titolo di S. Giovanni), con sede in Massaquano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

58) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (noto anche quale Estaurita di Montechiaro o parrocco pro-tempore della chiesa parrocchiale di Montechiaro o prebenda parrocchiale di Montechiaro in Vico Equense sotto il titolo dei SS. Pietro e Paolo), con sede in Montechiaro, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

59) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (noto anche quale parrocchia di S. Pietro e Paolo in Fornacella o prebenda parrocchiale di Fornacella in Vico Equense sotto il titolo dei SS. Pietro e Paolo), con sede in Fornacella, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

60) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore (noto anche quale parrocchia del SS. Salvatore), con sede in S. Salvatore, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

61) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di Ticciano sotto il titolo di S. Michele o parrocchia di S. Michele Arcangelo), con sede in Ticciano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

62) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Antonino Abate (noto anche quale parrocchia di Arola o prebenda parrocchiale di Arola, in Vico Equense, sotto il titolo di S. Antonino Abate), con sede in Arola, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

63) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo (noto anche quale parrocchia di S. Andrea Apostolo o cappella della Madonna del Rosario o cappella di S. Maria delle Grazie), con sede in Preazzano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

64) Comune di Vico Equense, beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine (noto anche quale parrocchia della Natività di Maria SS.ma o prebenda parrocchiale di Pacognano sotto il nome della SS.ma Natività di Maria Vergine o chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine), con sede in Pacognano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

65) Comune di Vico Equense, beneficio «Clero di Arola» (noto anche quale Ente Clero di Arola), con sede in Arola, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

66) Comune di Vico Equense, beneficio laicale «Cappella di San Pietro Apostolo», con sede in Moiano, frazione del comune di 80069 Vico Equense, alla via Fontanelle, 1.

67) Comune di Vico Equense, beneficio laicale «Sacro patrimonio del Sacerdote Pasquale Parascandolo», con sede in 80069 Vico Equense.

68) Comune di Vico Equense, beneficio laicale di S. Lucia, con sede in Massaquano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

69) Comune di Vico Equense, beneficio laicale «S. Giovanni», con sede in Ticciano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

70) Comune di Vico Equense, beneficio laicale «S. Bartolomeo», con sede in Moiano, frazione del comune di Vico Equense.

71) Comune di Vico Equense, beneficio laicale «Cappella di Belvedere sotto il titolo della Madonna Assunta», con sede in Massaquano, frazione del comune di 80069 Vico Equense.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5233

DECRETO 28 giugno 1986.

Estinzione di settantanove enti ecclesiastici della diocesi di Livorno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Livorno ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 10 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Livorno elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Livorno richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Livorno estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI LIVORNO

1. Livorno, mensa vescovile della diocesi di Livorno, con sede in 57100 Livorno, via del Seminario, 61.

2. Livorno, beneficio capitolare, canonicato Arcidiacono, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

3. Livorno, beneficio capitolare, canonicato Pratesini, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

4. Livorno, beneficio capitolare, canonicato propositura, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

5. Livorno, beneficio capitolare, canonicato Brandi, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

6. Livorno, beneficio capitolare, 1° canonicato di regia fondazione, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

7. Livorno, beneficio capitolare, 2° canonicato di regia fondazione, penitenziere, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

8. Livorno, beneficio capitolare, 3° canonicato di regia fondazione, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

9. Livorno, beneficio capitolare, 4° canonicato di regia fondazione, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

10. Livorno, beneficio capitolare, 5° canonicato di regia fondazione, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

11. Livorno, beneficio capitolare, 6° canonicato di regia fondazione, unito al beneficio parrocchiale della cattedrale (vedi più sotto) con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

12. Livorno, beneficio capitolare, 1° canonicato dell'opera, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

13. Livorno, beneficio capitolare, 3° canonicato dell'opera, teologo, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

14. Livorno, beneficio capitolare, cappellano corale S. Lucia, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

15. Livorno, beneficio capitolare, 8ª cappellania corale, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

16. Livorno, beneficio capitolare, cappellania corale Krieg, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

17. Livorno, beneficio capitolare, 5ª cappellania corale, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

18. Livorno, beneficio capitolare, cappellano corale S. Caterina, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

19. Livorno, beneficio capitolare, 10ª capppellania corale, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo.

20. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Agostino, con sede in 57100 Livorno, piazza Aldo Moro, 2.

21. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, noto come prebenda parrocchiale di S. Andrea, con sede in 57100 Livorno, via S. Andrea, 75.

22. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Anna in Quercianella, con sede in 57015 Quercianella, Livorno, via del Litorale, 328.

23. Livorno, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata dei Greci, con sede in 57100 Livorno, via della Madonna.

24. Livorno, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 57100 Livorno, piazza SS. Pietro e Paolo, 28.

25. Livorno, beneficio parrocchiale della Beata Elisabetta Seton, con sede in 57100 Livorno, piazza Lavagna.

26. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Benedetto, con sede in 57100 Livorno, via Luigi Bosi, 9.

27. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Caterina da Siena, con sede in 57100 Livorno, via Forte S. Pietro, 3.

28. Livorno, beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù, con sede in 57100 Livorno, viale Risorgimento, 77. Noto anche come ente parrocchiale S. Cuore di Gesù (oppure Tempio della Vittoria), sito in 57100 Livorno, viale Risorgimento, 77.

29. Livorno, beneficio parrocchiale del S. Cuore e S. Nicola Vescovo in Capraia Isola, con sede in 57032 Capraia Isola (Livorno), via Carlo Alberto, 46.

30. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Ferdinando, con sede in 57100 Livorno, piazza Anita Garibaldi, 1.

31. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 57100 Livorno, via Carraia, 2.

32. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Bosco in Coteto, con sede in 57100 Livorno, via Toscana, 42.

33. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Gualberto, con sede in 57100 Livorno, via Valle Banedetta, 253.

34. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 57100 Livorno, piazza 2 Giugno, 14.

35. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Gregorio Illuminatore degli Armeni, con sede in 57100 Livorno, via della Madonna.

36. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Iacopo in Acquaviva, con sede in 57100 Livorno, piazza S. Iacopo in Acquaviva, 12. Noto anche come amministrazione patrimonio ecclesiastico ed opere della cattedrale di Livorno, con sede in 57100 Livorno, piazza S. Iacopo in Acquaviva, 12.

37. Livorno, beneficio parrocchiale della Madonna, con sede in 57100 Livorno, via della Galere, 27.

38. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Lucia, con sede in 57100 Livorno, via Duca Cosimo, 12 (Antignano).

39. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Torretta, con sede in 57100 Livorno, via delle Cateratte, 15.

40. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Maria, Giulia e Francesco nella cattedrale di Livorno, con sede in 57100 Livorno, largo Duomo, 24.

41. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Maria di Montenero, con sede in 57100 Livorno, piazza di Montenero, 9.

42. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Maria del Soccorso, con sede in 57100 Livorno, piazza della Vittoria, 75.

43. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Martino in Salviano, con sede in 57100 Livorno, via della Chiesa di Salviano, 15.

44. Livorno, beneficio parrocchiale di SS. Matteo e Lucia, con sede in 57100 Livorno, via Provinciale Pisana n. 55.

45. Livorno, beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, con sede in 57100 Livorno, via Fratelli Cervi n. 6.

46. Livorno, beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes in Collinaia, con sede in 57100 Livorno, via F. Corridi, 46.

47. Livorno, beneficio parrocchiale di Nostra Signora del Rosario di Pompei, con sede in 57100 Livorno, via Mangini, 30.

48. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Pio X, con sede in 57100 Livorno, via Robert Dudley, 16.

49. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Rosa in Ardenza, con sede in 57100 Livorno, via Machiavelli.

50. Livorno, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in 57100 Livorno, via Fabio Filzi, 92.

51. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano, con sede in 57100 Livorno, via S. Francesco, 26.

52. Livorno, beneficio parrocchiale dei Sette Santi Fondatori, con sede in 57100 Livorno, via Sette Santi, 12.

53. Livorno, beneficio parrocchiale di S. Simone e Immacolata Concezione in Ardenza, con sede in 57100 Livorno, piazza S. Simone, Ardenza.

54. Livorno, beneficio parrocchiale della SS. Trinità, con sede in 57100 Livorno, piazza Gavi, 6.

55. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di SS. Cosma e Damiano di Nugola, con sede in 57010, via Nugola Nuova, 11 (Nugola), Livorno.

56. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di S. Giusto in Parrana, con sede in 57010 Parrana S. Giusto.

57. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di S. Luca Evangelista in Stagno, con sede in 57017 Stagno, via De Gasperi, 2 (Livorno).

58. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Castellanselmo, con sede in 57010 Castellanselmo (Collesalvetti) (Livorno).

59. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di S. Martino in Parrana, con sede in 57010 Parrana S. Martino (Collesalvetti), Livorno.

60. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di SS. Pietro e Paolo in Colognole, con sede in 57010 Colognole (Collesalvetti), Livorno, piazza Unione, 4.

61. Collesalvetti, beneficio parrocchiale di S. Ranieri in Guasticce, con sede in 57010 Guasticce (Collesalvetti), Livorno, via S. Lopez, 21.

62. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo e Immacolata Concezione, con sede in 57012 Castiglioncello (Rosignano Marittimo) (Livorno), via Gorizia, 6.

63. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate, con sede in 57100 Livorno.

64. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Croce in Rosignano Solvay, con sede in 57013 Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo) (Livorno), via Buccari.

65. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di SS. Giovanni Battista e Ilario, con sede in 57016 Rosignano Marittimo (Livorno), piazza S. Nicola, 14.

66. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in Nibbiaia, con sede in 57010 Nibbiaia (Rosignano Marittimo) (Livorno), via A. Saffi, 10. Noto anche come Pia Casa di Misericordia di Pisa, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 57010 Nibbiaia (Rosignano Marittimo), Livorno, via A. Saffi, 10.

67. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Leopoldo in Vada, con sede in 57018 Vada (Livorno), piazza Garibaldi n. 48.

68. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Michele, con sede in 57010 Gabbro (Livorno), Rosignano Marittimo, piazza della Chiesa, 16.

69. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Stefano in Castelnuovo della Misericordia, con sede in 57011 Castelnuovo della Misericordia (Rosignano Marittimo), Livorno, via delle Casette, 2.

70. Rosignano Marittimo, beneficio parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, con sede in 57013 Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo) (Livorno), piazza della Chiesa, 1.

Roma, addì 28 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5231

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di un tasso di premio per una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentato dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste ed autorizzazione ad elevare la quota di retrocessione per polizze ad «Elevata partecipazione agli utili» per contratti stipulati dai dirigenti della S.p.a. Lloyd Adriatico, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 19 marzo 1986 e 7 febbraio 1986 della società per azioni Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio per una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore nonché l'autorizzazione ad elevare la quota di retrocessione prevista nelle polizze ad «Elevata partecipazione agli utili» nel caso di contratti collettivi di tipo previdenziali stipulati dalla società stessa a favore dei propri dirigenti;

Viste le note in data 30 aprile 1986 e 8 maggio 1986, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente tasso di premio, non compreso sulla tariffa n. 36 - rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante (decreto ministeriale 7 marzo 1969), presentato dalla S.p.a. Lloyd Adriatico, con sede in Trieste:

tasso di premio di tariffa di L. 177.810, per ogni 100.000 lire di rendita annua, relativo ad una testa maschile di 18 anni di età e per un periodo di differimento pari a dieci anni.

Art. 2.

La S.p.a. Lloyd Adriatico è autorizzata ad elevare fino ad un massimo del 100% la quota di retrocessione prevista nelle polizze ad «Elevata partecipazione agli utili» nel caso di contratti collettivi di tipo previdenziali stipulati dalla società stessa a favore dei propri dirigenti.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5002

DECRETO 18 giugno 1986

Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1985, concernente disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, e sue successive modificazioni, sulla vendita a peso netto nelle merci;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, recante disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara;

Ritenuta la necessità di modificare talune norme del precitato decreto 3 agosto 1985 in relazione a particolari esigenze emerse in sede applicativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 2 aprile 1986;

Decreta:

Art. 1.

Definizione

1. Agli effetti del presente decreto si intende per decreto il decreto ministeriale 3 agosto 1985, recante disposizioni sugli strumenti per pesare con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara.

Art. 2.

Modifiche agli articoli
del decreto ministeriale 3 agosto 1985

1. All'art. 1, lettera *a)*, secondo rigo, del decreto dopo le parole «ad equilibrio automatico» sono inserite le seguenti: «da banco o a piattaforma, portatile».

2. all'art. 2, all'inizio del comma la parola «possono» è sostituita dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 1987, possono».

3. All'art. 3 del decreto:

nel primo e secondo rigo sono soppresse le parole «da banco e quelle di tipo diverso»;

nel penultimo ed ultimo rigo, la parte di frase «rispettivamente fino al 30 giugno 1986 e fino al 30 giugno 1987» è sostituita dalla seguente: «fino al 31 dicembre 1987.».

4. All'art. 5, comma 3, del decreto è soppressa l'ultima frase a partire da: «Nelle bilance sprovviste ....».

Art. 3.

Modifiche all'allegato
del decreto ministeriale 3 agosto 1985

1. Il paragrafo «0» dell'allegato del decreto è sostitito dal seguente:

«0. *Bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara.*

0.1. Nelle bilance peso-prezzo, l'importo visualizzato e quello stampato, ove previsto, devono riferirsi in ogni caso alla massa netta ("peso netto").

0.2. L'informazione massa relativa alla merce applicata deve essere rilevata con approssimazione non superiore ad un quarto di divisione.

0.2.1. La sottrazione della tara dal peso lordo deve essere effettuata sulla base dei valori rilevati conformemente al punto 0.2. precedente, o introdotti secondo le procedure previste nei punti successivi.

0.3. Il comando della funzione sottrattiva di tara autopesata deve risultare operativo solo in presenza di stabilità dell'informazione massa relativa alla tara da sottrarre.

0.4. Le bilance elettroniche da banco destinate alla vendita diretta al pubblico o alla preconfezione, ove atte a svolgere la funzione sottrattiva di tara manuale oppure ad operare la sottrazione di «tara in successione» contemplata al punto 0.11, devono essere munite di idonea stampante associata o incorporata che, allorché abilitata alla stampa del dato ponderale segnalato dall'indicatore principale, deve altresì stampare il valore di tara, anche se nullo.

0.5. Nelle bilance elettroniche comunque munite di stampante, in corrispondenza dei dati relativi a ciascuna pesata deve essere sempre stampato il valore della tara secondo una delle seguenti modalità:

a) sulla stessa riga del "peso netto" in apposita distinta colonna, avente come intestazione la scritta "tara", integrata dal simbolo dell'unità di misura utilizzata;

b) sulla riga immediatamente successiva a quella del peso netto, preceduto da indicazione analoga all'intestazione di cui alla lettera *a)* precedente.

0.5.1. Il valore di tara stampato deve corrispondere:

a) nelle bilance predisposte per la sottrazione di tare in successione, alla differenza tra il valore di tara visualizzato all'atto del comando di stampa e il "peso lordo" relativo alla transazione precedente a quella in registrazione;

b) nelle altre bilance, a quello visualizzato all'atto del comando di stampa.

0.6. Nelle bilance elettroniche di tipo diverso da quelle da banco munite di stampante utilizzante cartellini già recanti la scrittura "tara", le modalità di stampa della tara possono differire da quelle indicate al punto 0.5. precedente, purché regolarmente approvate.

0.7. L'attivazione finale della funzione sottrattiva di tara disabilita la procedura d'introduzione di un nuovo valore di tara inferiore a quello in precedenza memorizzato.

0.8. L'uscita dalla condizione generata dall'attivazione finale della funzione sottrattiva di tara e quindi l'annullamento della tara segnalata dall'apposito indicatore, si realizzano solo col passaggio dell'equipaggio mobile per la configurazione di equilibrio corrispondente al carico nullo, purché nelle bilance elettroniche con stampante, tale passaggio sia preceduto o contemporaneo alla stampa dei dati di cui al punto 0.4. precedente.

0.8.1. Apposito comando può impedire la disabilitazione della funzione sottrattiva di tara al passaggio dell'equipaggio mobile per la configurazione di cui al comma precedente.

0.8.2. È consentito che, in presenza di un valore di tara già introdotto e non modificabile ed in assenza di carico sul relativo organo di sostegno, insieme al predetto valore di tara venga stampata la scritta "annullata".

0.8.2.1. La scritta "annullata" deve essere altresì stampata nel caso di una tara introdotta dopo la registrazione dei dati relativi ad una transazione e prima della stampa del totale relativo al ciclo di totalizzazione effettuato.

0.9. Appositi comandi possono provvedere alla memorizzazione e al successivo richiamo di uno o più valori di tara introdotti da tastiera, o mediante altro sistema approvato o rilevati direttamente dalla bilancia.

0.10. I valori di tara introdotti manualmente, o secondo la procedura prevista al punto 0.9., o attraverso il tasto di tara autopesata devono essere, anche durante la fase di introduzione delle singole cifre, visualizzati direttamente ed esclusivamente sull'indicatore della tara, eventualmente in aggiunta a quelli già visualizzati.

0.11. Negli impieghi relativi ad una serie di transazioni appartenenti ad uno stesso ciclo di totalizzazione, le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara autopesata ed eventualmente manuale possono essere predisposte per azzerare "tare in successione", effettuando le singole pesate del ciclo successive alla prima senza rimuovere dal piatto il carico in esso giacente nella transazione precedente, a condizione che ciascuna registrazione, relativa a merce pesata, successiva alla prima possa essere avviata solo previo intervento sul tasto di comando della funzione sottrattiva di tara autopesata. Ai fini operativi le transazioni effettuate sottraendo "tare in successione" sono da considerarsi come componenti di una stessa pesata cumulata.

0.11.1. Allorché i dati per la stampa vengono registrati in due o più distinte memorie ai fini della produzione successiva di altrettanti scontrini recanti i contenuti delle memorie medesime secondo le procedure previste nelle bilance "con doppio o plurimo operatore", l'impiego per "tare in successione" di una delle memorie inibisce l'utilizzazione delle altre per transazioni relative a merce pesata.

0.12. Allorché l'indicatore dei pesi non è spento, la somma dei valori numerici visualizzati sui dispositivi indicatori dei pesi e delle tare deve corrispondere al carico totale applicato sul piatto, a meno degli arrotondamenti correlati alle modalità di rilevamento dell'informazione massa.

0.13. Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara autopesata e manuale, possono stampare distintamente, nell'ambito di una stessa transazione relativa a merce pesata, due o più tare introdotte successivamente (tare plurime) secondo modalità fissate dal relativo provvedimento di approvazione».

2. Nell'allegato del decreto sono soppressi i punti 2.2.2., 2.2.2.1., 2.3., 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.

3. Il testo del punto 3.1. dell'allegato del decreto è sostituito dal seguente:

«L'attivazione della funzione sottrattiva di tara manuale disabilita la funzione sottrattiva di tara autopesata».

4. Nell'allegato dopo il punto 3.1.1. è aggiunto il seguente punto:

«3.2. Restano operanti tutte le disposizioni prescritte per le bilance elettroniche con funzione sottrattiva unicamente del tipo manuale o autopesata, in quanto applicabili».

Roma, addì 18 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Nota all'art. 2:

I testi dell'art. 1, lettera *a)*, degli articoli 2, 3 e dell'art. 5, comma 3, del D.M. 3 agosto 1985 come modificati dal presente decreto, sono i seguenti:

«Art. 1, lettera *a)*. — Per bilancia elettronica, uno strumento per pesare ad equilibrio automatico *da banco o a piattaforma, portatile*, con apparecchiatura elettronica incorporata o associata destinata all'elaborazione e alla visualizzazione su apposito indicatore numerico, della massa della merce applicata sul relativo organo di sostegno»;

«Art. 2. — *A partire dal 1° gennaio 1987*, possono essere ammesse alla procedura di ammissione alla verificazione metrica secondo le norme di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica citato nelle premesse, le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara che, oltre a presentare requisiti fissati dalle disposizioni vigenti per la specifica categoria di appartenenza, risultino anche conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato».

«Art. 3. — Le bilance elettroniche che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvate anche per la funzione sottrattiva di tara con specifico provvedimento ministeriale, ove non conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato, sono ammesse alla verificazione prima *fino al 31 dicembre 1987*».

«Art. 5, comma 3. — Le bilance elettroniche con funzione sottrattiva di tara autopesata devono recare con caratteri e modalità analoghe e quelle indicate al primo comma precedente la seguente avvertenza:

"prima dell'operazione di pesata gli indicatori del peso e della tara devono indicare 0"».

86A5273

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Carducci» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 573 - Div. I, del 7 agosto 1979, la scuola media statale «G. Carducci» di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un pianoforte verticale marca F. Colombo - Torino/Brizzi Niccolai Firenze n. 12289, disposta dai signori Alberto e Giulia Bigazzi per onorare la memoria del figlio Francesco, già allievo della medesima scuola media.

86A5006

Autorizzazione alla scuola media statale «De Marinis» di Bari-Carbonara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 1019 - Div I, del 20 marzo 1986, la scuola media statale «De Marinis» di Bari-Carbonara è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000 in titoli di Stato, la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per l'istituzione di una borsa di studio intitolata alla memoria di Giuseppe Mera, da conferire ogni anno ad un alunno o alunna che nell'esame di licenza media, avrà riportato il giudizio di «ottimo» e la cui famiglia versi in disagiate condizioni economiche.

Tale somma è stata disposta dal dott. Mera Ernesto.

86A5054

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Vailati» di Crema ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona del 6 dicembre 1982 prot. n. 3307 - Div I, la scuola media statale «G. Vailati» di Crema (Cremona), è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 5.000.000 investita in buoni ordinari del Tesoro, onde istituire una borsa di studio, intitolata alla memoria della prof.ssa Isir Torrisi Mandricardi, da ripartirsi ogni anno fra due o tre alunni della stessa scuola media, meritevoli per buona condotta e ritenuti bisognosi.

Tale somma è stata disposta dai familiari, amici, ex alunni e colleghi della defunta professoressa.

86A5053

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Gioia del Colle» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Gioia del Colle» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gioia del Colle»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Gioia del Colle» è riservata ai vini rossi, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Gioia del Colle», rosso o rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni:

Primitivo: dal 50 al 60 per cento;

Montepulciano, Sangiovese, Negroamaro, Malvasia nera da soli o congiuntamente dal 40 al 50 per cento, con il limite massimo del 10 per cento per la Malvasia.

Il vino «Gioia del Colle» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni:

Trebbiano Toscano dal 50 al 70 per cento;

altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati in provincia di Bari dal 30 al 50 per cento.

Il vino «Gioia del Colle» primitivo deve esse ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal solo vitigno Primitivo.

Il vino «Gioia del Colle» aleatico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno aleatico per almento l'85 per cento.

Possono concorrere alla produzione del vino «Gioia del Colle» aleatico da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera, Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell'interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino «Gravina» di cui all'art. 3 del disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1983.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gioia del Colle» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Gioia del Colle» rosso o rosato non deve essere superiore ai quintali 120 e, per il bianco, ai quintali 130 di uve per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «Gioia del Colle» rosso, ed al 60% per i vini «Gioia del Colle» rosato e bianco.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Gioia del Colle» primitivo ed aleatico non deve essere superiore ai quintali 80 di uve per ettaro in coltura specializzata.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per i vini «Gioia del Colle» primitivo ed aleatico. Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F., al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Gioia del Colle» una gradazione alcoolica potenziale minima naturale di gradi: rosso 11; rosato 10,50; bianco 10; primitivo 13,50; aleatico 14.

La destinazione delle uve alla produzione delle tipologie di cui sopra dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale di produzione effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il residuo mosto delle uve destinate alla produzione del vino «Gioia del Colle» rosato non può essere utilizzato per la preparazione del vino «Gioia del Colle» rosso.

Art. 6.

I vini «Gioia del Colle» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Gioia del Colle» rosso:

colore: rosso dal rubino al granato;

odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50 vol. %;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Gioia del Colle» rosato:

colore: rubino delicato;

odore: lievemente vinoso, con profumo caratteristico di fruttato se giovane;

sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11 vol. %;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Gioia del Colle» bianco:

colore: bianco tendente al paglierino;

odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50 vol. %;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Gioia del Colle» primitivo:

colore: rosso tendente al violaceo ed all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma leggero caratteristico;

sapore:

gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento;

può anche essere leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;

gradazione alcoolica minima complessiva: 13 vol. %;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

«Gioia del Colle» aleatico dolce:

colore: rosso granato più o meno intenso, con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gr 15 di cui almeno 13 svolti;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Gioia del Colle» aleatico liquoroso dolce:

vino liquoroso ottenuto mediante alcoolizzazione con i vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dal presente disciplinare per il tipo «aleatico»;

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore: pieno, caldo, dolce, armonico, gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: gr 18,50 di cui almeno 16 svolti;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Gioia del Colle» primitivo ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale di 14 ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico effettivo di 14 dopo due anni di invecchiamento può portare in etichetta la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino «Gioia del Colle» aleatico non può essere immesso al consumo prima del primo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino «Gioia del Colle» aleatico ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale di 15% e sia immesso al consumo dopo almeno due anni di cui uno in botti di legno può portare in etichetta la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve e, per il tipo liquoroso dalla data di alcolizzazione.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È obbligatoria l'indicazione dei termini «amabile», «dolce» e «liquoroso» per designare le corrispondenti tipologie dei vini «Gioia del Colle» aventi tali caratteristiche e, per i tipi «riserva» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

86A5257

MINISTERO DEL TESORO

N. 123

Corso dei cambi del 30 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1511 —	1511 —	1511,10	1511 —	1511 —	1510,95	1510,900	1511 —	1511 —	1511 —
Marco germanico	686,850	686,850	687 —	686,850	686,85	686,82	686,800	686,850	686,850	686,85
Franco francese	215,340	215,340	215,40	215,340	215,34	215,34	215,350	215,340	215,340	215,34
Fiorino olandese	610 —	610 —	610,40	610 —	610 —	609,97	609,950	610 —	610 —	610 —
Franco belga	33,591	33,591	33,60	33,591	33,591	33,59	33,595	33,591	33,591	33,59
Lira sterlina	2312,750	2312,750	2312 —	2312,750	2312,75	2312,82	2312,900	2312,750	2312,750	2312,75
Lira irlandese	2075 —	2075 —	2075 —	2075 —	2075 —	2075,12	2075,250	2075 —	2075 —	—
Corona danese	185,180	185,180	185,40	185,180	185,18	185,14	185,110	185,180	185,180	185,18
Dracma	10,726	10,726	10,76	10,726	—	—	10,737	10,726	10,726	—
E.C.U.	1475,100	1475,100	1476,75	1475,100	1475,10	1475,50	1475,900	1475,100	1475,100	1475,10
Dollaro canadese	1086 —	1086 —	1090 —	1086 —	1086 —	1086,15	1086,300	1086 —	1086 —	1086 —
Yen giapponese	9,205	9,205	9,23	9,205	9,205	9,20	9,210	9,205	9,205	9,20
Franco svizzero	840,350	840,350	841,50	840,350	840,35	840,57	840,800	840,350	840,350	840,35
Scellino austriaco	97,695	97,695	97,80	97,695	97,695	97,83	97,980	97,695	97,695	97,69
Corona norvegese	201,100	201,100	201,20	201,100	201,10	201,20	201,300	201,100	201,100	201,10
Corona svedese	211,990	211,990	212,23	211,990	211,99	212,02	212,050	211,990	211,990	211,99
FIM	295,550	295,550	295,75	295,550	295,55	295,52	295,500	295,550	295,550	—
Escudo portoghese	10,060	10,060	10,10	10,060	10,06	10,10	10,140	10,060	10,060	10,06
Peseta spagnola	10,760	10,760	10,77	10,760	10,76	10,76	10,760	10,760	10,760	10,76
Dollaro australiano	1018,500	1018,500	1020 —	1018,500	1018,50	1018,50	1018,500	1018,500	1018,500	1018,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1986

Dollaro USA	1510,950	Lira irlandese	2075,125	Scellino austriaco	97,837
Marco germanico	686,825	Corona danese	185,145	Corona norvegese	201,200
Franco francese	215,345	Dracma	10,731	Corona svedese	212,020
Fiorino olandese	609,975	E.C.U.	1475,500	FIM	295,525
Franco belga	33,593	Dollaro canadese	1086,150	Escudo portoghese	10,100
Lira sterlina	2312,825	Yen giapponese	9,207	Peseta spagnola	10,760
		Franco svizzero	840,575	Dollaro australiano	1018,500

Media dei titoli del 30 giugno 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	100,250
» 6% » » 1972-87	99,175
» 9% » » 1975-90	101 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,125
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1983/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100,300
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	101,050
» » » » 1-12-1982/86	101,600
» » » » 1- 1-1983/87	101,500
» » » » 1- 2-1983/87	101,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,325
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,375
» » » » 1- 6-1983/87	101,925
» » » » 1-11-1983/87	101,500
» » » » 1-12-1983/87	101,750
» » » » 1- 1-1984/88	101,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,625
» » » » 1- 6-1984/88	101,675
» » » » 1- 7-1983/88	102,700
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,375
» » » » 1-10-1983/88	102,050
» » » » 1- 7-1990	98,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,650
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-10-1990	98,700
» » » » 1-11-1990	98,625
» » » » 1-11-1983/90	102,775
» » » » 1-12-1983/90	103,525
» » » » 1- 1-1984/91	103,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,425
» » » » 1- 3-1984/91	101,125
» » » » 1- 4-1984/91	101,200
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,700
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,275
» » » » 1- 2-1992	99,050
» » » » 1- 2-1995	99,900
» » » » 1- 3-1995	97,825
» » » » 1- 4-1995	98,200
» » » » 1- 5-1995	98,500
» » » » 1- 6-1995	98,600
» » » » 1- 7-1995	99 —
» » » » 1- 8-1995	98,200
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,675
» » » 12 % 1- 2-1988	101,575
» » » 12 % 1- 3-1988	101,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,550
» » » 12,50% 1-10-1988	102,750
» » » 12,50% 1-11-1988	102,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,350
» » » » 1983/90 11,50%	108,075
» » » » 1984/91 11,25%	108,650
» » » » 1984/92 10,50%	111,500
» » » » 1985/93 9,60%	104,975
» » » » 1985/93 9,75%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M30066

MINISTERO DEL TESORO

N. 124

Corso dei cambi del 1° luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1500 —	1500 —	1499,90	1500 —	1500 —	1500,12	1500,25	1500 —	1500 —	1500 —
Marco germanico	686,40	686,40	687,40	686,40	686,40	686,52	686,65	686,40	686,40	686,40
Franco francese	214,93	214,93	215,40	214,93	214,93	214,96	215 —	214,93	214,93	214,92
Fiorino olandese	609,35	609,35	610 —	609,35	609,35	609,37	609,40	609,35	609,35	609,35
Franco belga	33,568	33,568	33,57	33,568	33,568	33,56	33,552	33,568	33,568	33,58
Lira sterlina	2309,70	2309,70	2313 —	2309,70	2309,70	2310,37	2310,70	2309,70	2309,70	2309,70
Lira irlandese	2075 —	2075 —	2076 —	2075 —	2075 —	2075,50	2076 —	2075 —	2075 —	—
Corona danese	185 —	185 —	185,20	185 —	185 —	185 —	185 —	185 —	185 —	185 —
Dracma	10,7450	10,7450	10,75	10,7450	—	—	10,7450	10,7450	10,7450	—
E.C.U.	1474,25	1474,25	1475,50	1474,25	1474,25	1473,87	1473,50	1474,25	1474,25	1474,25
Dollaro canadese	1088 —	1088 —	1085 —	1088 —	1088 —	1087,25	1086,50	1088 —	1088 —	1088 —
Yen giapponese	9,980	9,980	9,21	9,980	9,198	9,19	9,19	9,980	9,980	9,20
Franco svizzero	841,95	841,95	843 —	841,95	841,95	841,97	842 —	841,95	841,95	841,95
Scellino austriaco	97,59	97,59	97,75	97,59	97,59	97,59	97,60	97,59	97,59	97,60
Corona norvegese	200,65	200,65	200,90	200,65	200,65	200,74	200,83	200,65	200,65	200,65
Corona svedese	211,50	211,50	211,80	211,50	211,50	211,53	211,56	211,50	211,50	211,50
FIM	294,14	294,14	294,75	294,14	294,14	294,21	294,48	294,14	294,14	—
Escudo portoghese	10,05	10,05	10,08	10,05	10,05	10,05	10,06	10,05	10,05	10,05
Peseta spagnola	10,764	10,764	10,77	10,764	10,764	10,76	10,76	10,764	10,764	10,76
Dollaro australiano	1018,50	1018,50	985 —	1018,50	1018,50	1004,75	991 —	1018,50	1018,50	1018,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1500,125
Marco germanico	686,525
Franco francese	214,965
Fiorino olandese	609,375
Franco belga	33,560
Lira sterlina	2310,200
Lira irlandese	2075,500
Corona danese	185 —
Dracma	10,745
E.C.U.	1473,870
Dollaro canadese	1087,250
Yen giapponese	9,194
Franco svizzero	841,975
Scellino austriaco	97,595
Corona norvegese	200,740
Corona svedese	211,530
FIM	294,310
Escudo portoghese	10,055
Peseta spagnola	10,762
Dollaro australiano	1004,750

Media dei titoli del 1° luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,050
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,600
» » » » 1- 1-1983/87	101,550
» » » » 1- 2-1983/87	101,325
» » » » 1- 3-1983/87	101,825
» » » » 1- 4-1983/87	101,575
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,925
» » » » 1-11-1983/87	101,550
» » » » 1-12-1983/87	101,175
» » » » 1- 1-1984/88	101,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,750
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	101,075
» » » » 1- 6-1984/88	101,925
» » » » 1- 7-1983/88	102,625
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,425
» » » » 1-10-1983/88	101,995
» » » » 1- 7-1990	98,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,800
» » » » 1- 9-1990	98,700
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	98,700
» » » » 1-11-1983/90	103,150
» » » » 1-12-1983/90	103,300
» » » » 1- 1-1984/91	103,200
» » » » 1- 2-1984/91	102,550
» » » » 1- 3-1984/91	101,175
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,800
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,425
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,350
» » » » 1- 2-1992	99,100
» » » » 1- 2-1995	100,100
» » » » 1- 3-1995	97,850
» » » » 1- 4-1995	98,450
» » » » 1- 5-1995	98,700
» » » » 1- 6-1995	98,575
» » » » 1- 7-1995	99,350
» » » » 1- 8-1995	98,325
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	—
» » » 13,50% 1-10-1986	100,650
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,775
» » » 12 % 1- 2-1988	101,800
» » » 12 % 1- 3-1988	102,150
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,300
» » » 12,50% 1-10-1988	102,850
» » » 12,50% 1-11-1988	103,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,600
» » » » 1983/90 11,50%	108,125
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	111,500
» » » » 1985/93 9,60%	105,125
» » » » 1985/93 9,75%	105,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M01076

MINISTERO DEL TESORO

N. 125

Corso dei cambi del 2 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1500,200	1500,200	1500,20	1500,200	1500,20	1500,22	1500,250	1500,200	1500,200	1500,20
Marco germanico	686,560	686,560	686,40	686,560	686,56	686,58	686,600	686,560	686,560	686,55
Franco francese	215,140	215,140	215,50	215,140	215,14	215,15	215,170	215,140	215,140	215,15
Fiorino olandese	609,700	609,700	609,65	609,700	609,70	609,70	609,700	609,700	609,700	609,70
Franco belga	33,568	33,568	33,56	33,568	33,568	33,57	33,574	33,568	33,568	33,56
Lira sterlina	2313,600	2313,600	2314,25	2313,600	2313,60	2312,42	2313,250	2313,600	2313,600	2313,60
Lira irlandese	2073,750	2073,750	2075 —	2073,750	2073,75	2074,37	2075 —	2073,750	2073,750	—
Corona danese	185,100	185,100	185 —	185,100	185,10	185,03	184,970	185,100	185,100	185,10
Dracma	10,755	10,755	10,75	10,755	—	—	10,725	10,755	10,755	—
E.C.U.	1474,850	1474,850	1475 —	1474,850	1474,85	1474,55	1474,250	1474,850	1474,850	1474,85
Dollaro canadese	1084,950	1084,950	1086 —	1084,950	1084,95	1084,97	1085 —	1084,950	1084,950	1084,95
Yen giapponese	9,182	9,182	9,20	9,182	9,182	9,18	9,182	9,182	9,182	9,18
Franco svizzero	841,200	841,200	841,75	841,200	841,20	841,45	841,700	841,200	841,200	841,20
Scellino austriaco	97,660	97,660	97,70	97,660	97,66	97,65	97,650	97,660	97,660	97,66
Corona norvegese	200,850	200,850	201 —	200,850	200,85	200,87	200,900	200,850	200,850	200,85
Corona svedese	211,550	211,550	211,80	211,550	211,55	211,51	211,480	211,550	211,550	211,55
FIM	294,750	294,750	294,75	294,750	294,75	294,77	294,800	294,750	294,750	—
Escudo portoghese	10,070	10,070	10,08	10,070	10,07	10,06	10,060	10,070	10,070	10,06
Peseta spagnola	10,755	10,755	10,76	10,755	10,755	10,74	10,725	10,755	10,755	10,76
Dollaro australiano	966 —	966 —	968 —	966 —	966 —	965,50	965 —	966 —	966 —	966 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1986

Dollaro USA	1500,225	Lira irlandese	2074,375	Scellino austriaco	97,655
Marco germanico	686,580	Corona danese	185,035	Corona norvegese	200,875
Franco francese	215,155	Dracma	10,740	Corona svedese	211,515
Fiorino olandese	609,700	E.C.U.	1474,550	FIM	294,775
Franco belga	33,571	Dollaro canadese	1084,975	Escudo portoghese	10,065
Lira sterlina	2313,425	Yen giapponese	9,182	Peseta spagnola	10,740
		Franco svizzero	841,450	Dollaro australiano	965,500

Media dei titoli del 2 luglio 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	76,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	99 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1983/86	99,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,775
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	101,700
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101,325
» » » » 1- 3-1983/87	101,675
» » » » 1- 4-1983/87	101,600
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	102,125
» » » » 1-11-1983/87	101,425
» » » » 1-12-1983/87	102,150
» » » » 1- 1-1984/88	101,675
» » » » 1- 2-1984/88	100,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,225
» » » » 1- 4-1984/88	100,800
» » » » 1- 5-1984/88	101,600
» » » » 1- 6-1984/88	101,950
» » » » 1- 7-1983/88	102,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,875
» » » » 1- 9-1983/88	101,700
» » » » 1-10-1983/88	101,950
» » » » 1- 7-1990	98,800

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	98,875
» » » » 1-11-1983/90	103,175
» » » » 1-12-1983/90	103,275
» » » » 1- 1-1984/91	103,20
» » » » 1- 2-1984/91	102,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,250
» » » » 1- 4-1984/91	101,575
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,825
» » » » 1- 8-1984/91	100,275
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,425
» » » » 1-11-1984/91	100,850
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1992	100.400
» » » » 1- 2-1992	99,125
» » » » 1- 2-1995	100,225
» » » » 1- 3-1995	98,675
» » » » 1- 4-1995	98,425
» » » » 1- 5-1995	98,725
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	99,425
» » » » 1- 8-1995	98,375
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,725
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,750
» » » 12 % 1- 2-1988	101,650
» » » 12 % 1- 3-1988	102,375
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,175
» » » 12,50% 1-10-1988	103,075
» » » 12,50% 1-11-1988	103,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,425
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,250
» » » » 1983/90 11,50%	108,125
» » » » 1984/91 11,25%	108,625
» » » » 1984/92 10,50%	111,750
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M02076

MINISTERO DEL TESORO

N. 126

Corso dei cambi del 3 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1490,300	1490,300	1490,40	1490,300	1490,30	1490,27	1490,250	1490,300	1490,300	1490,30
Marco germanico	686,270	686,270	686,30	686,270	686,27	686,38	686,500	686,270	686,270	686,27
Franco francese	214,850	214,850	215,20	214,850	214,85	214,87	214,900	214,850	214,850	214,85
Fiorino olandese	609,480	609,480	609,50	609,480	609,48	609,49	609,500	609,480	609,480	609,48
Franco belga	33,410	33,410	33,56	33,410	33,541	33,53	33,535	33,410	33,410	33,55
Lira sterlina	2305 —	2305 —	2306,50	2305 —	2305 —	2307 —	2309 —	2305 —	2305 —	2305 —
Lira irlandese	2072 —	2072 —	2075 —	2072 —	2072 —	2072,75	2073,500	2072 —	2072 —	—
Corona danese	184,860	184,860	185,15	184,860	184,86	184,84	184,830	184,860	184,860	184,85
Dracma	10,740	10,740	10,73	10,740	—	—	10,735	10,740	10,740	—
E.C.U.	1472,700	1472,700	1474 —	1472,700	1472,70	1472,85	1473 —	1472,700	1472,700	1472,70
Dollaro canadese	1080,300	1080,300	1083 —	1080,300	1080,30	1080,45	1080,600	1080,300	1080,300	1080,30
Yen giapponese	9,226	9,226	9,22	9,226	9,226	9,22	9,221	9,226	9,226	9,23
Franco svizzero	844,100	844,100	844 —	844,100	844,10	844,25	844,400	844,100	844,100	844,10
Scellino austriaco	97,590	97,590	97,65	97,590	97,59	97,59	97,590	97,590	97,590	97,59
Corona norvegese	200,200	200,200	200,50	200,200	200,20	200,22	200,240	200,200	200,200	200,20
Corona svedese	210,950	210,950	211,50	210,950	210,95	210,85	210,750	210,950	210,950	210,95
FIM	294,100	294,100	294,50	294,100	294,10	294,15	294,200	294,100	294,100	—
Escudo portoghese	10 —	10 —	10,08	10 —	10 —	10 —	10,030	10 —	10 —	10 —
Peseta spagnola	10,746	10,746	10,77	10,746	10,746	10,75	10,758	10,746	10,746	10,75
Dollaro australiano	942 —	942 —	950 —	942 —	942 —	943,50	945 —	942 —	942 —	942 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1490,275
Marco germanico	686,385
Franco francese	214,875
Fiorino olandese	609,490
Franco belga	33,538
Lira sterlina	2307 —
Lira irlandese	2072,750
Corona danese	184,845
Dracma	10,737
E.C.U.	1472,850
Dollaro canadese	1080,450
Yen giapponese	9,223
Franco svizzero	844,250
Scellino austriaco	97,590
Corona norvegese	200,220
Corona svedese	210,850
FIM	294,150
Escudo portoghese	10,015
Peseta spagnola	10,752
Dollaro australiano	943,500

Media dei titoli del 3 luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,600
» 9% » » 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97 —
» 10% » » 1977-92	105 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1983/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	100,300
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	102 —
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,550
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	102,300
» » » » 1-11-1983/87	102,100
» » » » 1-12-1983/87	102,850
» » » » 1- 1-1984/88	101,900
» » » » 1- 2-1984/88	102,100
» » » » 1- 3-1984/88	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,900
» » » » 1- 5-1984/88	101,400
» » » » 1- 6-1984/88	101 —
» » » » 1- 7-1983/88	102,650
» » » » 1- 8-1983/88	102,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,750
» » » » 1-10-1983/88	102,250
» » » » 1- 7-1990	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98.600
» » » » 1- 9-1990	98.300
» » » » 1-10-1990	99.75
» » » » 1-11-1990	98,750
» » » » 1-11-1983/90	103,150
» » » » 1-12-1983/90	103.550
» » » » 1- 1-1984/91	103,150
» » » » 1- 2-1984/91	102,600
» » » » 1- 3-1984/91	101,450
» » » » 1- 4-1984/91	101.650
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,750
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	100,250
» » » » 1- 2-1992	99,150
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	98,150
» » » » 1- 4-1995	98,400
» » » » 1- 5-1995	98,600
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	99,100
» » » » 1- 8-1995	98,700
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,750
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,800
» » » 12 % 1- 2-1988	101,650
» » » 12 % 1- 3-1988	102,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,100
» » » 12,50% 1-10-1988	103 —
» » » 12,50% 1-11-1988	104,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,800
» » » » 1983/90 11,50%	108 —
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	112 —
» » » » 1985/93 9,60%	103,900
» » » » 1985/93 9,75%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M03076

MINISTERO DEL TESORO

N. 127

Corso dei cambi del 4 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1491,750	1491,750	—	1491,750	1491,75	1491,75	1491,750	1491,750	1491,750	1491,75
Marco germanico	686,350	686,350	—	686,350	686,35	686,42	686,500	686,350	686,350	686,35
Franco francese	214,710	214,710	—	214,710	214,71	214,74	214,770	214,710	214,710	214,71
Fiorino olandese	609,570	609,570	—	609,570	609,57	609,53	609,500	609,570	609,570	609,57
Franco belga	33,522	33,522	—	33,522	33,522	33,52	33,525	33,522	33,522	33,52
Lira sterlina	2302 —	2302 —	—	2302 —	2302 —	2305 —	2308 —	2302 —	2302 —	2302 —
Lira irlandese	2072,400	2072,400	—	2072,400	2072,40	2072,70	2073 —	2072,400	2072,400	—
Corona danese	184,750	184,750	—	184,750	184,75	184,75	184,760	184,750	184,750	184,75
Dracma	10,739	10,739	—	10,739	—	—	10,735	10,739	10,739	—
E.C.U.	1472,800	1472,800	—	1472,800	1472,80	1473,15	1473,500	1472,800	1472,800	1472,80
Dollaro canadese	1081,600	1081,600	—	1081,600	1081,60	1081,60	1081,600	1081,600	1081,600	1081,60
Yen giapponese	9,294	9,294	—	9,294	9,294	9,29	9,289	9,294	9,294	9,29
Franco svizzero	845,750	845,750	—	845,750	845,75	845,75	845,750	845,750	845,750	845,75
Scellino austriaco	97,650	97,650	—	97,650	97,65	97,63	97,610	97,650	97,650	97,65
Corona norvegese	200,380	200,380	—	200,380	200,38	200,39	200,410	200,380	200,380	200,38
Corona svedese	211 —	211 —	—	211 —	211 —	210,85	210,700	211 —	211 —	211 —
FIM	294 —	294 —	—	294 —	294 —	294,19	294,380	294 —	294 —	—
Escudo portoghese	10,050	10,050	—	10,050	10,05	10,04	10,030	10,050	10,050	10,05
Peseta spagnola	10,753	10,753	—	10,753	10,753	10,75	10,752	10,753	10,753	10,75
Dollaro australiano	966 —	966 —	—	966 —	966 —	966,50	967 —	966 —	966 —	966 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1491,750
Marco germanico	686,425
Franco francese	214,740
Fiorino olandese	609,535
Franco belga	33,523
Lira sterlina	2305 —
Lira irlandese	2072,700
Corona danese	184,755
Dracma	10,737
E.C.U.	1473,150
Dollaro canadese	1081,600
Yen giapponese	9,291
Franco svizzero	845,750
Scellino austriaco	97,630
Corona norvegese	200,395
Corona svedese	210,850
FIM	294,190
Escudo portoghese	10,040
Peseta spagnola	10,752
Dollaro australiano	966,500

Media dei titoli del 4 luglio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,225
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1982/86	100,925
» » » » 1-10-1983/86	100,475
» » » » 1-11-1982/86	101,350
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	101,475
» » » » 1- 2-1983/87	101,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,625
» » » » 1- 6-1983/87	102,225
» » » » 1-11-1983/87	102,050
» » » » 1-12-1983/87	102,750
» » » » 1- 1-1984/88	101,900
» » » » 1- 2-1984/88	101,150
» » » » 1- 3-1984/88	101,900
» » » » 1- 4-1984/88	101,150
» » » » 1- 5-1984/88	101,400
» » » » 1- 6-1984/88	101,650
» » » » 1- 7-1983/88	102,650
» » » » 1- 8-1983/88	102,275
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	102,300
» » » » 1- 7-1990	98,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,725
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	99,200
» » » » 1-11-1983/90	103,050
» » » » 1-12-1983/90	103,425
» » » » 1- 1-1984/91	103,325
» » » » 1- 2-1984/91	102,600
» » » » 1- 3-1984/91	101,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	102,175
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
» » » » 1- 8-1984/91	100,475
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	101,050
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1992	100,350
» » » » 1- 2-1992	99,200
» » » » 1- 2-1995	100,325
» » » » 1- 3-1995	98,175
» » » » 1- 4-1995	98,425
» » » » 1- 5-1995	98,575
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	99,225
» » » » 1- 8-1995	98,650
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,825
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,825
» » » 12 % 1- 2-1988	101,750
» » » 12 % 1- 3-1988	102,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,100
» » » 12,50% 1-10-1988	103,025
» » » 12,50% 1-11-1988	103,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,700
» » » » 1983/90 11,50%	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,875
» » » » 1984/92 10,50%	112,500
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M04076

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 giugno 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Ornella 65 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani in data 18 maggio 1965, rep. 26704, reg. soc. n. 1463;

società cooperativa edilizia Modesta Sed Fulgida Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 4 luglio 1952, rep. 15729, reg. soc. n. 2189;

società cooperativa edilizia S.I.L.P.-Roma 53 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panichi in data 23 aprile 1964, rep. 66246, reg. soc. n. 2451;

società cooperativa edilizia S.I.L.P.-Roma 1 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 23 ottobre 1963, rep. 64904, reg. soc. n. 3499;

società cooperativa edilizia S.I.L.P.-Roma 25 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 12 dicembre 1963, rep. 65248, reg. soc. n. 596;

società cooperativa edilizia S.I.L.P.-Roma 34 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 8 gennaio 1964, rep. 65457, reg. soc. n. 811;

società cooperativa edilizia Ultima Dea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 27 gennaio 1953, rep. 9044, reg. soc. n. 313;

società cooperativa edilizia La Firente Maxima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 10 gennaio 1961, rep. 2676, reg. soc. n. 86;

società cooperativa edilizia Domus Faro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 novembre 1960, rep. 59523, reg. soc. n. 32;

società cooperativa edilizia Domus A.C.E.A. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 25 ottobre 1963, rep. 359601, reg. soc. n. 3648;

società cooperativa edilizia Poggio Fiorito a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 29 ottobre 1963, rep. 359921, reg. soc. n. 7;

società cooperativa edilizia Prassede a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 8 febbraio 1957, rep. 11598, reg. soc. n. 1693;

società cooperativa edilizia Eurcomes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito 12 aprile 1965, rep. 458276, reg. soc. n. 1666;

società cooperativa edilizia Marina Serena a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani in data 28 aprile 1955, rep. 4335, reg. soc. n. 1343;

società cooperativa edilizia Smicra, già Ibis a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Caruso in data 21 febbraio 1955, rep. 5390, reg. soc. n. 997;

società cooperativa edilizia Ognibene a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 23 settembre 1952, rep. 49847, reg. soc. n. 2304;

società cooperativa edilizia Leomar a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vaccari in data 16 gennaio 1964, rep. 186094, reg. soc. n. 1572;

società cooperativa edilizia Tor di Quinto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Terracina in data 10 gennaio 1958, rep. 12155, reg. soc. n. 439;

società cooperativa edilizia C.E.A.F. - Auto ferrotranvieri, già F. Corridoni a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 25 maggio 1962, rep. 55061, reg. soc. n. 1871;

società cooperativa edilizia I Sette Colli a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 febbraio 1954, rep. 11358, reg. soc. n. 873;

società cooperativa edilizia Etna a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 10 aprile 1964, rep. 10264, reg. soc. n. 2264;

società cooperativa edilizia Memento Andere Semper a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 27 febbraio 1957, rep. 58824, reg. soc. n. 709;

società cooperativa edilizia Febea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 8 maggio 1974, rep. 731951, reg. soc. n. 2812;

società cooperativa edilizia Roma Tecnic European 2 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 25 marzo 1976, rep. 30195, reg. soc. n. 1679;

società cooperativa edilizia Minerva 1964 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 giugno 1964, rep. 31416, reg. soc. n. 2918;

società cooperativa edilizia Casa Civile Amena a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 24 novembre 1960, rep. 8748, reg. soc. n. 2118;

società cooperativa edilizia Miosotis a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 2 dicembre 1963, rep. 184092, reg. soc. n. 435;

società cooperativa edilizia Concordia II a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 27 novembre 1963, rep. 113080, reg. soc. n. 3378;

società cooperativa edilizia Famiglie numerose Stefer a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 aprile 1963, rep. 48186, reg. soc. n. 1213;

società cooperativa edilizia Parva Domus Serena a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 3 gennaio 1964, rep. 11884, reg. soc. n. 768;

società cooperativa edilizia Olivo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 16 giugno 1959, rep. 349, reg. soc. n. 1370;

società cooperativa edilizia Ausonia Decima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 27 novembre 1959, rep. 151012, reg. soc. n. 35;

società cooperativa edilizia Malea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 9 novembre 1959, rep. 12853, reg. soc. n. 2061;

società cooperativa edilizia Pax et Concordia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 dicembre 1946, rep. 3005, reg. soc. n. 18;

società cooperativa edilizia Hamasien a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 maggio 1957, rep. 27660, reg. soc. n. 1226;

società cooperativa edilizia Orchidea Nera a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 novembre 1959, rep. 18359, reg. soc. n. 3282;

società cooperativa edilizia Bariproma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 19 dicembre 1960, rep. 2717, reg. soc. n. 124;

società cooperativa edilizia Ginesia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 18 ottobre 1955, rep. 193849, reg. soc. n. 333;

società cooperativa edilizia Plinia Romana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 ottobre 1953, rep. 13053, reg. soc. n. 2730;

società cooperativa edilizia Loria a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 10 giugno 1960, rep. 107005, reg. soc. n. 1111;

società cooperativa edilizia Altopiano delle Cinquemiglia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 13 dicembre 1952, rep. 11049, reg. soc. n. 3305;

società cooperativa edilizia Fiume Tarsatica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 1° aprile 1953, rep. 16178, reg. soc. n. 1052;

società cooperativa edilizia Ceto medio n. 3 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Arra in data 22 novembre 1956, rep. 2213, reg. soc. n. 2279;

società cooperativa edilizia Onesta opera a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 1° aprile 1964, rep. 7846, reg. soc. n. 2096;

società cooperativa edilizia Dirole a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 novembre 1955, rep. 23967, reg. soc. n. 8;

società cooperativa edilizia Maristella Greco a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 25 ottobre 1955, rep. 30941, reg. soc. n. 2684;

società cooperativa edilizia Gloria a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 5 aprile 1957, rep. 109077, reg. soc. n. 917;

società cooperativa edilizia Casa nostra Veliterna a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Florini in data 14 settembre 1954, rep. 6696, reg. soc. n. 3146;

società cooperativa edilizia Malombra a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 16 maggio 1961, rep. 3257, reg. soc. n. 1125;

società cooperativa edilizia La Estiva a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 28 giugno 1961, rep. 411629, reg. soc. n. 1712;

società cooperativa di produzione e lavoro Macchia della Riserva a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 6 maggio 1981, rep. 7965, reg. soc. n. 4744;

società cooperativa edilizia Querceto Quinto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 20 settembre 1966, rep. 245956, reg. soc. n. 2038;

società cooperativa edilizia Silentio ac Studio Sacrata a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 9 luglio 1956, rep. 129680, reg. soc. n. 2198;

società cooperativa edilizia Medaglia d'oro Bocchetti Federico a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 dicembre 1956, rep. 9517 reg. soc. n. 98;

società cooperativa di produzione e lavoro Roma sud Acilia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mulieri in data 11 marzo 1980, rep. 2214, reg. soc. n. 1694;

società cooperativa di produzione e lavoro Custodi auto Lazio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Manara in data 30 gennaio 1980, rep. 154, reg. soc. n. 1548;

società cooperativa edilizia Lupa di Roma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 17 febbraio 1943, rep. 61601, reg. soc. n. 173;

società cooperativa edilizia Giulia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 7 giugno 1950, rep. 1203, reg. soc. n. 1451;

società cooperativa edilizia Il Colosseo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 25 settembre 1952, rep. 72362, reg. soc. n. 2303;

società cooperativa edilizia Flaminia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Crispini in data 18 marzo 1953, rep. 40384, reg. soc. n. 964;

società cooperativa edilizia Sirius a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 18 aprile 1955, rep. 23503, reg. soc. n. 1062;

società cooperativa edilizia Duemila a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 24 ottobre 1963, rep. 91312, reg. soc. n. 3218;

società cooperativa di produzione e lavoro Rinascita Romana 1971 a r.l., con sede in Roma - Ostia Lido, costituita per rogito Mastelloni in data 30 marzo 1971, rep. 27048, reg. soc. n. 2821;

società cooperativa edilizia Laurentana II a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 16 dicembre 1952, rep. 10139, reg. soc. n. 1962;

società cooperativa edilizia Ismecese a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fedele in data 24 luglio 1964, rep. 5672, reg. soc. n. 3173;

società cooperativa edilizia Oasi Serena a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Inzerilli coad di Sales in data 14 ottobre 1963, rep. 149697, reg. soc. n. 3336;

società cooperativa edilizia Nocch a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 20 gennaio 1964, rep. 3018, reg. soc. n. 802;

società cooperativa edilizia Patrizia 26 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 4 febbraio 1964, rep. 41405, reg. soc. n. 1134;

società cooperativa edilizia Prati Quinto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 26 maggio 1964, rep. 571699, reg. soc. n. 3121;

società cooperativa edilizia Scoglio solitario a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 maggio 1965, rep. 58362, reg. soc. n. 2134;

società cooperativa edilizia Romanferla a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 4 maggio 1966, rep. 56177, reg. soc. n. 1193;

società cooperativa di consumo Aldo De La Rocca - Società cooperativa polisportiva a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Valente in data 21 giugno 1980, rep. 2595, reg. soc. n. 3753;

86A5093

Con decreto ministeriale 16 giugno 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia fra impiegati senza Tetto I.N.P.S. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 30 agosto 1946, rep. 7980, reg. soc. n. 2283;

società cooperativa edilizia Torre Bianca a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 11 gennaio 1957, rep. 1049/366, reg. soc. n. 384;

società cooperativa edilizia Genca a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 22 novembre 1964, rep. 548378, reg. soc. n. 1935;

società cooperativa edilizia Capricorno a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 14 luglio 1956, rep. 8422, reg. soc. n. 2250;

società cooperativa edilizia Sole ed Amicizia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 14 marzo 1953, rep. 1611, reg. soc. n. 1053;

società cooperativa edilizia Solatia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 20 novembre 1952, rep. 10111, reg. soc. n. 2903;

società cooperativa edilizia Menenia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 4 giugno 1954, rep. 12118, reg. soc. n. 2515;

società cooperativa edilizia Neocripton a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 26 settembre 1961, rep. 37961, reg. soc. n. 2525;

società cooperativa edilizia Domus et Labor a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 28 marzo 1957, rep. 11644, reg. soc. n. 1145;

società cooperativa edilizia C.E.D.A. - Cooperativa edilizia dipendenti A.T.A.G. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 19 novembre 1955, rep. 24980, reg. soc. n. 153;

società cooperativa edilizia Colosseum a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ratti in data 5 novembre 1959, rep. 269, reg. soc. n. 2117

società cooperativa edilizia Hic Manebimus Optime a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 16 gennaio 1964, rep. 67290, reg. soc. n. 3705;

società cooperativa edilizia Domus et Labor V a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 10 aprile 1957, rep. 11962, reg. soc. n. 1146;

società cooperativa edilizia Pio Perrone a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 24 novembre 1956, rep. 27110, reg. soc. n. 2265;

società cooperativa edilizia Otto e Nove a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Nammucari in data 8 settembre 1961, rep. 35304, reg. soc. n. 1995;

società cooperativa edilizia Macubino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 20 febbraio 1961, rep. 54178, reg. soc. n. 470;

società cooperativa edilizia S. Cuore a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 13 febbraio 1964, rep. 114263, reg. soc. n. 905;

società cooperativa edilizia S. Vincenzo Ferreri a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 11 aprile 1957, rep. 10696, reg. soc. n. 1030;

società cooperativa edilizia Giuseppppe Bruzzese a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 23 novembre 1954, rep. 27230, reg. soc. n. 66;

società cooperativa edilizia Limax a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 19 marzo 1953, rep. 2796, reg. soc. n. 894;

società cooperativa edilizia Licia - Anna - Paola a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazilli in data 26 febbraio 1953, rep. 9923, reg. soc. n. 886;

società cooperativa edilizia Montegemma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Saverio in data 7 febbraio 1957, rep. 4530, reg. soc. n. 541;

società cooperativa edilizia Il Castellino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 12 dicembre 1956, rep. 40851, reg. soc. n. 382;

società cooperativa edilizia Valleliri a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 30 marzo 1964, rep. 24366, reg. soc. n. 2122;

86A5256

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'8 luglio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	222
Benzina pesca e piccola marina	»	1.182
Gasolio autotrazione	»	632
Gasolio agricoltura	»	301
Petrolio agricoltura	»	290
Gasolio pesca e piccola marina	»	276
Petrolio pesca e piccola marina	»	266

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	523	526	529	532	535
Petrolio (*)	»	587	590	593	596	599
Olio comb.le fluido	L./kg	290	293	296	299	302

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A5431

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande S.c.r.l., in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 giugno 1986, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande S.c.r.l., con sede in Castelgrande (Potenza) - sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986 in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni - il prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

86A5268

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Cognola

Con deliberazione n. 14301 di data 13 novembre 1981 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1670/3 comune catastale di Cognola (Trento) dal demanio al patrimonio provinciale.

86A4967

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicate il 15 luglio 1986 le graduatorie di merito relative alla selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero per svolgere le funzioni di direttore negli istituti italiani di cultura (codice funzione 032).

86A5191

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della commissione degli esami per l'iscrizione per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1986, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1986, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1946, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1986, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

dott. Ruggero Sandulli, nato a Napoli il 2 gennaio 1922, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

dott. Virginio Anedda, nato a La Maddalena il 12 ottobre 1925, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

dott. Nicola Lipari, nato a Trapani il 19 marzo 1926, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

avv. Giorgio Stella Richter, nato a Roma il 20 agosto 1935, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;

avv. Franco Gaetano Scoca, nato a Roma il 7 gennaio 1935, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Presidente supplente:

dott. Gaetano Lo Coco, nato a S. Flavia il 25 gennaio 1924, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

dott. Marcello Taddeucci, nato a Roma il 28 febbraio 1926, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

dott. Ugo Dinacci, nato a S. Maria Capua Vetere, il 12 aprile 1931, magistrato di Cassazione;

avv. Nicola Picardi, nato a Sarnano il 21 febbraio 1934, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;

avv. Giovanni Aricò, nato a Napoli il 6 giugno 1941, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Roberto Biondi, magistrato di tribunale, che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario, Botti Sergio e Ciampoli Dante, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1986 graverà per L. 800.000 sul cap. 1094.

Roma, addì 10 maggio 1986

p. *Il Ministro:* CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 45

86A5312

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi pubblici ordinari, per esami, su base circoscrizionale, a complessivi centottantuno posti di coadiutore, nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8 e la tabella *C* annessa alla legge stessa;

Considerato che con la predetta legge le amministrazioni dello Stato sono state autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e nelle qualifiche o categorie e per le circoscrizioni territoriali citate alla tabella *C*;

Ritenuto, pertanto, di dover bandire per la carriera esecutiva amministrativa concorsi pubblici, ordinari, su base regionale, complessivi a centottantuno posti di coadiutore nel ruolo dell'ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione la tabella *C)* annessa alla legge stessa, sono indetti i seguenti quattro concorsi pubblici, ordinari, per esami, su base circoscrizionale, per assunzione di coadiutori, in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa:

1) concorso pubblico a centoquattordici posti per il gruppo di regioni del nord d'Italia, ripartiti nel seguente modo:

Piemonte	posti	8
Liguria	»	8
Lombardia	»	32
Veneto	»	41
Trentino-Alto Adige	»	8
Friuli-Venezia Giulia	»	11
Emilia-Romagna	»	6

2) concorso pubblico a trentatre posti per il gruppo di regioni costituito da alcune dell'Italia centrale e dalla Sardegna, ripartiti nel seguente modo:

Toscana	posti	6
Umbria	»	3
Marche	»	5
Abruzzo	»	8
Sardegna	»	11

3) concorso pubblico a ventiquattro posti per il gruppo di regioni costituite da alcune dell'Italia meridionale e dalla regione Lazio, ripartiti nel seguente modo:

Lazio	posti	6
Puglia	»	8
Calabria	»	6
Sicilia	»	4

4) concorso pubblico a dieci posti per la regione Campania.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare chiaramente a quale dei quattro concorsi, di cui al precedente comma, intendano partecipare e per quale regione nell'ambito di ciascun concorso.

Qualora un aspirante presentasse un'unica domanda per l'ammissione a più di un concorso, la domanda stessa sarà considerata nulla.

I candidati che vogliono essere ammessi a più di uno dei concorsi sopraindicati dovranno, pertanto, presentare istanze distinte per ciascun concorso.

Nell'ipotesi che un candidato indicasse nella domanda più regioni previste per lo stesso concorso, la domanda stessa sarà ritenuta valida solo per la prima delle regioni indicate.

I vincitori dei concorsi, che conseguiranno la nomina in prova, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni presso gli enti ubicati nelle regioni cui saranno destinati, prima di potere avanzare istanza di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo consentano le esigenze di servizio.

Gli esami dei concorsi consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio, giusta allegato 2.

Della sede e della data delle prove scritte che, possibilmente, si svolgeranno per tutti e quattro i concorsi nella stessa giornata, verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Il cinque per cento dei posti messi a concorso con il presente bando riservato ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo, che siano risultati idonei non vincitori ai concorsi di cui all'art. 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi ai concorsi coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

6) godimento dei diritti politici;

7) non aver riportato condanne penali.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dai concorsi ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi (vedi allegato 1 al presente bando), redatte su carta da bollo e indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto:

a) ad indicare il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative ai concorsi;

b) a dichiarare di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà destinato — senza alcuna diversa possibilità — a prestare servizio presso gli enti ubicati nella regione per la quale chiede di partecipare al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'art. 1 saranno nominate con successivi provvedimenti.

Art. 5.

Ammissione e convocazione alla prova pratica e al colloquio e votazione

Alla prova pratica nonchè al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Graduatoria e nomina

Nell'ambito di ciascun concorso saranno formate distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei, specifiche per ogni regione, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva in base alla quale i candidati sono collocati nella graduatoria generale e tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori ed idonei inseriti nelle graduatorie relative ad altre regioni.

I decreti ministeriali di nomina in prova, in base alle graduatorie formate nei modi previsti dal primo comma, emessi con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sono, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivi, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

I sopracitati decreti sarnno pubblicati nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I candidati che, in applicazione del primo e secondo comma del presente articolo, saranno nominati in prova, quali vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, verranno destinati agli enti delle circoscrizioni territoriali previste dai concorsi stessi e verranno immessi in servizio, entro il limite massimo, per ciascuno dei concorsi, dei posti di cui al presente bando, a copertura delle cessazioni che, a partire dalla data del 1° aprile 1984, si sono già verificate e man mano si verificheranno nel ruolo interessato, salva la potestà dell'amministrazione di utilizzare, ove necessario, le cessazioni stesse per la loro attribuzione ai concorsi ed alle regioni, in base alla scala di priorità delle proprie esigenze.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori e nominati coadiutori in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della difesa, dovranno perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al sesto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che hanno conseguito la nomina, in prova, a coadiutore nel ruolo organico dell'ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, spetterà il trattamento economico iniziale del quarto livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1986
Registro n. 15 Difesa, foglio n.. 231

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigere su carta legale e da consegnare
o spedire a mezzo raccomandata A.R.)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto: cognome............................ (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome .... (scrivere stampatello) residente in .... (provincia di..............) c.a.p............, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a .... (prescegliere un concorso fra i quattro indicati nell'art. 1 del bando ed indicare la regione) e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo ....
(indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il ....
ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto ..... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (provincia di................................) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da ....(recapito istituto)...................... nell'anno scolastico .... con specializzazione in ....;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato da........ (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal .... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà assegnato ad uno degli enti ubicati nella regione (citare la regione prescelta) ...., con la consapevolezza che non potrà in nessun caso essere destinato in enti di altre regioni, e che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter presentare domanda di trasferimento.

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso ....;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

Prova pratica:

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

Colloquio:

Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.

Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

86A4908

Concorso pubblico ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sette ingegneri nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in relazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1984, n. 49;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8 e la tabella *C* annessa alla legge stessa;

Considerato che con la predetta legge le amministrazioni dello Stato sono state autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e nelle qualifiche o categorie e per le circoscrizioni territoriali citate alla tabella *C*;

Ritenuto, pertanto, di dover bandire per la carriera direttiva tecnica un concorso pubblico, ordinario, su base regionale, per complessivi sette posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, il 7 giugno 1974, registro 32 Difesa, foglio n. 134 con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in ralazione alla tabella *C* annessa alla legge stessa, è indetto il concorso pubblico, ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di sette ingegneri in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, così ripartiti:

Piemonte	Posti 1
Lombardia	» 2
Veneto	» 1
Trentino-Alto Adige	» 1
Friuli-Venezia Giulia	» 1
Sardegna	» 1

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno specificare per quale regione intendano partecipare.

Nell'ipotesi che il candidato indichi più regioni, la domanda sarà ritenuta valida solo per la prima delle regioni indicate.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina in prova, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni presso gli enti ubicati nella regione per la quale parteciperanno prima di poter avanzare istanza di trasferimento che, comunque, potrà successivamente essere accolta solo ove lo richiedano esigenze di servizio.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo, giusta allegato 2.

Della sede e della data delle prove scritte, verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 22 settembre 1986.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica o elettronica o ingegneria delle tecnologie industriali o in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o in architettura;

6) godimento dei diritti politici;

7) non aver riportato condanne penali.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

In difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dai concorsi ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto:

a) ad indicare il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) a dichiarare di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà destinato — senza alcuna diversa possibilità — presso gli enti ubicati nella regione per la quale chiede di partecipare al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 è nominata con successivo provvedimento.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga elmeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, ai sensi delle vigenti disposizioni devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Graduatoria e nomina

Distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei specifiche per ciascuna regione saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva in base alla quale i candidati sono collocati in graduatoria generale e tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di riserve per talune categorie di cittadini e della preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori ed idonei inseriti nelle graduatorie relative ad altre regioni.

Il decreto ministeriale di nomina in prova, in base alla graduatoria formata nei modi previsti dal precedente comma, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che, in applicazione del primo e secondo comma del presente articolo, saranno nominati in prova, quali vincitori del concorso di cui all'art. 1, verranno destinati agli enti delle regioni ivi previste e verranno immessi in servizio, entro il limite massimo dei posti di cui al presente bando, a copertura delle cessazioni che, a partire dalla data del 1° aprile 1984, si sono già verificate e man mano si verificheranno nel ruolo interessato, salva la potestà dell'amministrazione di utilizzare, ove necessario, le cessazioni stesse per la loro attribuzione alle regioni, in base alla scala di priorità delle proprie esigenze.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori e nominati ingegnere, in prova, nel ruolo organico del personale dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare dovranno perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civili.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che hanno conseguito la nomina, in prova, a ingegnere nel ruolo organico del personale dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare spetterà il trattamento economico iniziale del settimo livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1986
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 65

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigere su carta legale e da consegnare
o spedire a mezzo raccomandata A.R.)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA

Il sottoscritto: cognome.. (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome............................ (scrivere stampatello); residente in.. (provincia di...) c.a.p..............., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, ordinario, per esami, a sette posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1985 per la regione .... (citare la regione prescelta) e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo.. (indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a..................................... il .... ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto .... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (provincia di..) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio .... rilasciato da ....(recapito istituto)............................ nell'anno scolastico .... con specializzazione in ....;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal.............. .... (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal.......................... al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere consapevole che, in caso di nomina, sarà assegnato ad uno degli enti ubicati nella regione................................... (citare la regione prescelta) e che non potrà in nessun caso essere destinato in enti di altre regioni, e che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter presentare domanda di trasferimento;

di voler sostenere il colloquio facoltativo nella lingua........... .... (inglese, francese o tedesco).

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
e attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

Svolgimento di un tema concernente la progettazione di una struttura in legno o ferro o cemento armato.

Svolgimento di un tema su un argomento di scienza delle costruzioni o fisica tecnica applicata o meccanica applicata.

Colloquio:

Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prima e seconda prova scritta.

Colloquio su:
argomenti trattati nella seconda prova scritta;
nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
nozioni limitate allo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Colloquio facoltativo:

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

86A4909

Diario della prova scritta del concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi all'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1986-87.

La prova scritta del concorso d'ammissione, per l'anno accademico 1986-87, di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze indetto con decreto ministeriale 11 aprile 1986 avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, aula A, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 3 settembre 1986, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova del concorso nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

86A5105

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;
Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;
Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1985, registro n. 47, foglio n. 24, con il quale sono stati assegnati posti di tecnico esecutivo all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, tra i quali due posti al dipartimento di italianistica;
Vista la nota n. 3275 del 22 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) presso il dipartimento di italianistica di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non e richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
e) il titolo di studio;
f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami vertono in una prova scritta, che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una prova pratica ed in un colloquio in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra o dipartimento cui è assegnato il posto a concorso (vedi allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e

nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione. .

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali del dipartimento di italianistica - Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma - Facoltà di lettere e filosofia, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1985

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 13 marzo 1986
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 63

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) *Prova scritta* di cultura generale.

2) *Prova pratica* consistente nell'uso delle seguenti macchine:

fotocopiatrice;
fascicolatrice;
ciclostile;
lavagna luminosa.

3) *Colloquio* sulle materie d'esame.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt.. .... (*A*) nat... a....................... (provincia di ....) il ....(1) e residente in.................................. (provincia di..............................) via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di tecnico esecutivo presso il dipartimento di italianistica di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 10 luglio 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli............................ (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in.................................... (città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A5237

Integrazioni e variazioni ai concorsi a posti di professore associato

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1984, registro 47, foglio n. 100, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 agosto 1984) nel quale all'art. 1 è stato determinato il gruppo 131 e all'art. 2, tra gli altri, è stato bandito per il gruppo 131 stesso un concorso per un posto di professore universitario fascia degli associati per la disciplina «istituzioni di matematica» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università de L'Aquila;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 4 ottobre 1985 e 18 gennaio 1986 e le delibere della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università de L'Aquila, in essi richiamati, in data 27 febbraio 1984 e 13 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 24 maggio 1984 nel gruppo 131 va depennata la disciplina «istituzioni di matematica» e và inserita la disciplina «statistica sanitaria».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto ministeriale 24 maggio 1984 la disciplina «istituzioni di matematica» posta a concorso per l'Università de L'Aquila va depennata e sostituita con la disciplina «statistica sanitaria».

Art. 3.

Ove ciò sia reso necessario in dipendenza delle modifiche apportate dall'art. 1 e 2 del presente decreto, è consentito a coloro che hanno già presentato, nei termini previsti dal bando di concorso di cui al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 agosto 1984, domanda di partecipazione al concorso per il gruppo 37, di presentare una nuova domanda, corredata della documentazione e dei titoli nelle forme prescritte dal citato bando, per partecipare al concorso per il gruppo 131.

Inoltre è consentito a coloro, che hanno già presentato domanda nei termini previsti dal suddetto bando, di rettificare l'indicazione del raggruppamento al fine di fare transitare la propria domanda di partecipazione dal gruppo 131 al gruppo 185.

A tali fini si assegna il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Restano ferme le disposizioni prescritte dal bando di concorso di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1984 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 156

86A5311

Avviso relativo alla pubblicazione delle due graduatorie generali di merito dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di due posti di primo dirigente per i servizi di ragioneria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 25-26, parte II, del 19-26, giugno 1986, sono stati pubblicati i decreti ministeriali, rispettivamente del 3 giugno 1986 (un posto disponibilità 31 dicembre 1983) e del 7 giugno 1986 (un posto disponibilità 31 dicembre 1984) di approvazione delle due graduatorie per l'ammissione alla frequenza del corso di formazione dirigenziale organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, di cui al quadro *D* della tabella IX, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72.

86A5363

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nettuno

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 agosto 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nettuno;

Visto il decreto ministeriale in data 5 dicembre 1985 modificato parzialmente con decreto ministeriale 9 settembre 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Nettuno, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zoia Mario	punti	142,080	su 174
2)	Di Gregorio Filippo	»	135,755	»
3)	Pianeselli Lamberto	»	131,148	»
4)	Piceno Emerico	»	130,709	»
5)	Galatro Vittorio	»	127,559	»
6)	Bova Antonino	»	126,950	»
7)	Gobbi Aldo	»	126,378	»
8)	Trabucco Alberto	punti	123,569	su 174
9)	Ciraulo Giorgio	»	122,191	»
10)	Sajeva Giuseppe	»	122,141	»
11)	Lentini Vincenzo	»	121,898	»
12)	Scherillo Antonio	»	121,793	»
13)	Torella Michele	»	121,606	»
14)	Muzzi Vitantonio	»	121,076	»
15)	Sensi Fernando	»	120,867	»
16)	Giordano Giovanni	»	119,399	»
17)	Franco Vincenzo	»	119,310	»
18)	Caccavale Antonio	»	117,686	»
19)	Patriarca Mario	»	117,080	»
20)	Barbara Francesco	»	117,000	»
21)	Zaffuto Paolo	»	116,895	»
22)	Rizzo Antonio	»	116,655	»
23)	Bafundi Arturo	»	116,498	»
24)	Totaro Francesco	»	116,342	»
25)	Panebianco Antonio	»	116,249	»
26)	Liotti Francesco	»	115,716	»
27)	Quintino Carlo	»	115,615	»
28)	Donato Antonino	»	115,605	»
29)	Pelagalli Vittorio	»	115,561	»
30)	Corvese Giuseppe	»	115,526	»
31)	Franco Nicolò	»	115,125	»
32)	Cavallucci Romolo	»	115,080	»
33)	Santoro Domenico	»	115,024	»
34)	Matassa Lidio	»	114,715	»
35)	Calasso Mario	»	114,503	»
36)	La Salandra Domenico	»	114,471	»
37)	Longo Libero Benito	»	114,408	»
38)	Rizzo Gerlando	»	114,221	»
39)	Caldarella Nicolò	»	114,173	»
40)	Loiacono Michele	»	113,771	»
41)	Esposito Elia	»	113,354	»
42)	Bisco Luigi	»	113,033	»
43)	Pavonelli Giuseppe	»	112,588	»
44)	Velardita Francesco	»	112,358	»
45)	Brocato Salvatore	»	112,212	»
46)	Mangolini Giuseppe	»	112,124	»
47)	Nitti Nicola (amm. riserva)	»	111,625	»
48)	Tangari Francesco	»	110,944	»
49)	Arpea Gioino	»	110,566	»
50)	Napoli Ettore	»	110,366	»
51)	Mazzaracchio Giuseppe	»	109,863	»
52)	Manoli Placido	»	109,817	»
53)	Pedroli Alberto	»	108,307	»
54)	Orefice Antonino	»	108,002	»
55)	Tabarrini Agostino	»	106,596	»
56)	Nardone Luigi	»	105,857	»
57)	De Gennaro Luigi	»	105,189	»
58)	Mastinu Antonino	»	104,924	
59)	Bigoni Riccardo	»	102,528	»
60)	Murdocco Francesco	»	102,415	»
61)	Schiesaro Gianfranco	»	101,844	»
62)	Maiorano Italo	»	100,971	»
63)	Maggio Francesco	»	100,948	»
64)	Ardissone Carlo	»	100,365	»
65)	Lenzetti Riccardo	»	98,833	»
66)	Belloli Mario	»	97,276	»
67)	Flora Giuseppe	»	93,191	»
68)	Morlacco Vincenzo	»	92,767	»
69)	Angelini Enrico	»	92,652	»
70)	Ciocca Orlando	»	74,533	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A5143

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Imperia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1982 modificato con successivi decreti in data 16 aprile e 26 maggio 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1)	La Rocca Pietro	punti	133,894	su 174
2)	Dejana Luca	»	130,565	»
3)	Patriarca Emilio	»	130,487	»
4)	D'Angelo Domenico	»	130,038	»
5)	Boianelli Fernando	»	130,027	»
6)	Passaretti Umberto	»	127,960	»
7)	Amorese Arturo	»	127,532	»
8)	Pira Giacomo	»	126,300	»
9)	Recchia Ezio	»	125,493	»
10)	Avolio Raffaele	»	124,594	»
11)	Barioglio Luigi	»	123,914	»
12)	Labriola Antonio	»	123,350	»
13)	Pecora Vito	»	123,207	»
14)	Lauria Rocco	»	122,940	»
15)	Agnoli Mario	»	122,879	»
16)	Lucchini Lino	»	122,129	»
17)	Gigliotti Giovanni	»	121,356	»
18)	Guido Pasquale	»	121,300	»
19)	Buccheri Ugo	»	120,834	»
20)	Dall'Aglio Nico	»	120,742	»
21)	Inzerilli Michelangelo	»	120,666	»
22)	Giacomelli Alvaro	»	120,595	»
23)	Gambassi Enrico	»	119,599	»
24)	Ciccone Saverio	»	119,304	»
25)	Gotelli Giorgio	»	119,240	»
26)	Belleri Giacomo	»	118,545	»
27)	Rizzo Guido	»	118,542	»
28)	Silvestri Boris	»	117,908	»
29)	Marazzina Felice	»	117,583	»
30)	Orlando Zon Italo	»	117,552	»
31)	Scorza Saverio	»	117,007	»
32)	Frisullo Vincenzo	»	116,143	»
33)	Pesente Elio	»	114,814	»
34)	Paoluzi Remo	»	114,436	»
35)	Garofalo Alfonso	»	114,219	»
36)	Fisicaro Antonio	»	114,023	»
37)	Castellaneta Nicola	»	113,825	»
38)	Aprile Pietro Maria	»	113,693	»
39)	Nucci Leopoldo	»	113,333	»
40)	Gambardella Sabato	»	112,891	»
41)	Pagani Carlo	»	112,775	»
42)	Barbero Angelo	»	112,658	»
43)	Nardelli Antonio	»	112,534	»
44)	Caccavale Antonio	»	111,968	»
45)	Patriarca Mario	»	111,961	»
46)	Muriana Giuseppe	»	111,705	»
47)	Luchetti Loreto (art. 4 della legge n. 748/1954)	»	111,482	»
48)	Savino Giuseppe	»	111,482	»
49)	Converti Carlo	»	111,282	»
50)	Campagnari Gustavo	»	111,213	»
51)	Caruso Michele	»	110,749	»
52)	Caldarella Antonino	»	110,467	»
53)	Nitti Gabriele	punti	110,439	su 174
54)	Federici Glauco	»	110,261	»
55)	Domina Mariano	»	110,203	»
56)	Torella Michele	»	110,106	»
57)	Tancredi Giuseppe	»	109,391	»
58)	Picone Crescenzo	»	109,372	»
59)	Galatro Vittorio	»	109,310	»
60)	Gobbi Ampelio	»	109,295	»
61)	Mingolla Aldo	»	108,974	»
62)	Contini Graziano	»	108,632	»
63)	Brun Flavio	»	108,470	»
64)	Carlomagno Michele	»	107,632	»
65)	Muzzi Vitantonio	»	107,576	»
66)	Panetta Paolo	»	107,537	»
67)	Marinelli Gaspero	»	107,401	»
68)	Scherillo Antonio	»	107,293	»
69)	Liotta Calogero	»	107,148	»
70)	Dalla Fontana Giacomo	»	107,094	»
71)	Caleffi Esterino	»	106,696	»
72)	Pipia Giuseppe	»	106,286	»
73)	Quintino Carlo	»	106,114	»
74)	Nasuti Antonio	»	106,020	»
75)	Zappalorto Flavio	»	105,373	»
76)	Mileti Giuseppe	»	105,327	»
77)	Incandela Francesco	»	105,292	»
78)	Coniglione Sebastiano	»	105,061	»
79)	Persegati Umberto	»	104,806	»
80)	Lentini Vincenzo	»	104,231	»
81)	Amico Salvatore	»	103,891	»
82)	Costardi Felice	»	103,882	»
83)	Porretta Salvatore	»	103,720	»
84)	Tescaroli Nereo	»	103,392	»
85)	Calabrò Nicola	»	102,857	»
86)	Bove Romano	»	102,671	»
87)	Licata Giovanni Antonio	»	102,457	»
88)	Totaro Francesco	»	101,842	»
89)	Caldarella Nicolò	»	101,673	»
90)	Capuano Rosario	»	101,509	»
91)	Barbara Francesco	»	101,501	»
92)	Alba Calogero	»	101,466	»
93)	Accogli Italo	»	101,217	»
94)	Vista Carlo	»	101,144	»
95)	De Felice Renato	»	100,984	»
96)	Velardita Francesco	»	100,858	»
97)	Gritti Giuseppe	»	100,516	»
98)	Luzzi Francesco	»	99,762	»
99)	Pace Antonino	»	99,640	»
100)	Di Massa Pelino	»	99,204	»
101)	Pedroli Alberto	»	98,808	»
102)	Puglisi Domenico	»	98,654	»
103)	Monaco Teodoro	»	98,217	»
104)	Carretta Eligio	»	98,097	»
105)	Pavonelli Giuseppe	»	98,088	»
106)	La Candia Michele	»	97,658	»
107)	Marzola Uber	»	97,374	»
108)	Chittaro Mario	»	97,148	»
109)	Dragotto Antonino	»	96,824	»
110)	Bruni Ugo	»	96,675	»
111)	Scalia Giuseppe	»	95,693	»
112)	Pollini Franco	»	95,240	»
113)	Nigri Mario	»	95,111	»
114)	Benevole Romano	»	90,299	»
115)	Rebecchi Renzo	»	85,796	»
116)	Martina Rolando	»	85,689	»
117)	Priolo Vincenzo	»	82,196	»
118)	Giorgi Ruggero	»	78,627	»
119)	Fedriga Sergio	»	77,408	»
120)	Rasola Luciano	»	64,636	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A5144

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Chieti

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Chieti;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 modificato parzialmente con successivi decreti in data 21 febbraio e 16 e 17 giugno 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Chieti, nell'ordine appresso indicato:

1) Zaccardi Leonzio	punti	142,000	su 174
2) D'Angelo Domenico	»	134,038	»
3) Deyana Luca	»	132,533	»
4) Patriarca Emilio	»	131,980	»
5) Gambassi Enrico	»	131,966	»
6) Bolanelli Fernando	»	130,027	»
7) Recchia Ezio	»	129,493	»
8) Summo Vito	»	127,173	»
9) Gigliotti Giovanni	»	126,356	»
10) Uccelletti Aldo	»	125,956	»
11) Guido Pasquale	»	125,467	»
12) Giacomelli Alvaro	»	124,762	»
13) Nardelli Antonio	»	123,534	»
14) Ciccone Saverio	»	122,413	»
15) Di Carlo Benito	»	121,853	»
16) Matarrese Sebastiano	»	121,656	»
17) Domina Mariano	»	120,803	»
18) Galatro Vittorio	»	118,810	»
19) Pesente Elio	»	118,414	»
20) Nasuti Antonio	»	118,266	»
21) Castellaneta Nicola	»	117,825	»
22) Scorza Saverio	»	117,007	»
23) Calcinazzo Michele	»	116,632	»
24) Giordano Giovanni	»	115,840	»
25) Aprile Pietro Maria	»	115,693	»
26) Luchetti Loreto	»	115,482	»
27) Bianco Antonio	»	114,805	»
28) Caruso Michele	»	114,719	»
29) Nitti Gabriele	»	114,439	»
30) Campagnari Gustavo	»	114,213	»
31) Torella Michele	»	114,106	»
32) Caccavale Antonio	»	113,968	»
33) Salvadore Adelino	»	113,507	»
34) Caleffi Esterino	»	113,196	»
35) Mingolla Aldo	»	112,974	»
36) Ciraulo Giorgio	»	112,691	»
37) Brun Flavio	»	112,470	»
38) Pipia Giuseppe	»	112,085	»
39) Busillo Giovanni	»	111,755	»
40) Rampelli Vincenzo	»	111,657	»
41) Contini Graziano	»	111,632	»
42) Scherillo Antonio	»	111,293	»
43) Scalzo Guido	»	111,258	»
44) Lentini Graziano	»	110,935	»
45) Marinelli Gaspero	»	110,881	»
46) Costardi Felice	»	110,715	»
47) Manzo Raffaele	»	110,682	»
48) Barbara Francesco	»	110,501	»
49) Fabbro Raffaello	»	110,074	»
50) Coniglione Sebastiano	»	110,061	»
51) Longo Libero Benito	»	108,908	»
52) Brocato Salvatore	»	106,772	»
53) Porretta Salvatore	punti	106,720	su 174
54) Santoro Domenico	»	106,524	»
55) Licata Giovannantonio	»	106,457	»
56) Zaffuto Paolo	»	105,836	»
57) Monea Luigi	»	105,284	»
58) Ugolotti Enrico	»	104,601	»
59) Bernardo Mario	»	102,299	»
60) Chittaro Mario	»	102,148	»
61) Pedroli Alberto	»	101,808	»
62) La Candia Michele	»	101,658	»
63) Miliani Giovanni	»	101,621	»
64) Strianese Eugenio	»	101,611	»
65) Di Turi Domenico	»	101,158	»
66) Nigri Mario	»	101,111	»
67) Rossini Michele	»	100,964	»
68) Trinco Franco	»	100,152	»
69) Barbieri Leonida	»	99,832	»
70) Orefice Antonino	»	97,503	»
71) Patti Mario	»	96,599	»
72) Tabarrini Agostino	»	95,359	»
73) Nacchi Vincenzo	»	91,173	»
74) Priolo Vincenzo	»	89,833	»
75) Sulas Gianni	»	83,580	»
76) Galante Nicola	»	76,199	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A5240

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Bergamo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 19 dicembre 1985, 5 maggio 1986 e 18 giugno 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1) La Placa Cataldo	punti	145,036	su 174
2) Chindamo Giuseppe	»	144,137	»
3) Zaccardi Leonzio	»	142,774	»
4) Circosta Lorenzo	»	142,397	»
5) La Rocca Pietro	»	138,394	»
6) Di Gilio Vito	»	137,937	»
7) Pompeo Luigi	»	136,384	»
8) Porcile Luciano	»	133,780	»
9) Amorese Arturo	»	132,241	»
10) Patriarca Emilio	»	131,980	»
11) Deyana Luca	»	130,533	»
12) Recchia Ezio	»	128,993	»
13) Di Gregorio Filippo	»	128,235	»
14) Summo Vito	»	127,173	»
15) Gigliotti Giovanni	»	126,676	»
16) Guido Pasquale	»	125,967	»

17) Dall'Aglio Nico	punti	125,742	su 174
18) Previtera Antonio	»	125,192	»
19) Nardelli Antonio	»	125,034	»
20) Giacomelli Alvaro	»	124,262	»
21) Orlando Zon Italo	»	123,386	»
22) Buccheri Ugo	»	122,834	»
23) Gotelli Giorgio	»	122,656	»
24) Ciccone Saverio	»	122,413	»
25) Barisone Giacomo	»	119,940	»
26) Polloni Carlo	»	119,676	»
27) Bossi Giuseppe	»	119,617	»
28) Gambardella Sabato	»	119,483	»
29) Pesente Elio	»	119,274	»
30) Nasuti Antonio	»	118,766	»
31) Castellaneta Nicola	»	118,325	»
32) Galatro Vittorio	»	118,310	»
33) Carlomagno Michele	»	118,132	»
34) Aprile Pietromaria	»	117,193	»
35) Nitti Gabriele	»	116,439	»
36) Contini Graziano	»	115.652	»
37) Caccavale Antonio	»	115,468	»
38) Patriarca Mario	»	115,461	»
39) Muriana Giuseppe	»	115,205	»
40) Savino Giuseppe (art. 4 della legge n. 748/1954)	»	114,982	»
41) Luchetti Loreto	»	114,982	»
42) Ciraulo Giorgio	»	114,191	»
43) Caleffi Esterino	»	113,696	»
44) Rinaldi Giovanni L.	»	113,529	»
45) Torella Michele	»	113,114	»
46) Brun Flavio	»	112,970	»
47) Maltese Girolamo	»	112,837	»
48) Giraldo Mario	»	111,841	»
49) Pipia Giuseppe	»	111,586	»
50) Rampelli Vincenzo	»	111,157	»
51) Liotta Calogero	»	110,648	»
52) Stabili Franco	»	110,579	»
53) Corvese Giuseppe	»	110,526	»
54) Longo Libero Benito	»	110,408	»
55) Muzzi Vitantonio	»	110,076	»
56) Scalzo Guido	»	109,758	»
57) Incandela Francesco	»	108.792	»
58) Coniglione Sebastiano	»	108,561	»
59) Matassa Lidio	»	108,548	»
60) Licata Giovanni A.	»	107,957	»
61) Lentini Graziano	»	107,435	»
62) Santoro Domenico	»	106,024	»
63) Monea Luigi	»	105,784	»
64) Girardi Filippo	»	105,233	»
65) Manoli Placido	»	104,817	»
66) Ugolotti Enrico	»	104,101	»
67) Zaffuto Paolo	»	103,336	»
68) Pace Antonino	»	103,140	»
69) Bernardo Mario	»	102,798	»
70) Chitarro Mario	»	102.648	»
71) Pedroli Alberto	»	102,307	»
72) Nardone Luigi	»	102,220	»
73) Sopranzetti Giuseppe	»	102,210	»
74) La Candia Michele	»	101,158	»
75) Strianese Eugenio	»	101,111	»
76) Gagliardi Giovanni	»	100,999	»
77) Rossini Michele	»	100,464	»
78) Barbieri Leonida	»	100,332	»
79) Bruni Ugo	»	99,425	»
80) Spada Giuseppe	»	98,265	»
81) Orefice Antonino	»	98,002	»
82) Scalia Giuseppe F.	»	97,192	»
83) Conte Antonio	»	95.846	»
84) Priolo Vincenzo	»	89,833	»
85) Nacchi Vincenzo	»	88,673	»
86) Re Giovanni	»	88,196	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A5262

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di immunologia).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 7 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 93 dell'11 marzo 1986 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo - Laboratorio di immunologia, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella seduta dell'11 marzo 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di immunologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma si laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università della Repubblica o presso istituto di istruzione universitaria equiparato. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) Di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

B) Dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescinderne;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso e stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche . . . . fino a punti 2,50
cat. II - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) . . . . . » 2,50

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) Aspetti patologici dei fenomeni immunitari con particolare riguardo a: ipersensibilità, autoimmunità, immunologia dei trapianti, immunologia dei tumori.

2) Immunofarmacologia e/o immunotossicologia.

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

Prova pratica con relazione scritta su:

Tecniche riguardanti gli argomenti delle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

Le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica.

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie nazionali ed internazionali.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 ottobre 1986 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale tecnica.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio.

nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o per l'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato ricercatore in prova, verrà corrisposto il trattamento economico relativo a detta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i ricercatori.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1986

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1986
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 343

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
.... nato a...
(provincia di ....) il ....
e residente dal (*a*).......... in .... (provincia di.........)
c.a.p. .... via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di immunologia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 10 luglio 1986).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*)..

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*)................
....,

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
conseguito in data .... presso.................................. ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiara la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni ....
c.a p. .... via .... n. ....
numero telefonico...................................

Data, ...

Firma (*f*) ....

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 3, ottavo comma, del bando).

86A5145

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo.

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista-dattilografo in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali con unica sede in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti n. 11/13 - 00154 Roma.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere trasmesse alla Direzione generale della Cassa a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati potranno prendere visione del bando e dello schema di domanda presso gli uffici della Cassa.

86A5264

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

due posti di vice direttore amministrativo;
due posti di collaboratore amministrativo;
cinque posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gavardo (Brescia).

86A5289

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario di radiologia;
tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione - perito agrario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

86A5292

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di assistente amministrativo servizio tecnico-economale da adibire ai magazzini generali presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo servizio tecnico-economale da adibire ai magazzini generali presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

86A5291

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

86A5297

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di assistente amministrativo;
un posto di operatore tecnico - cucina e mensa;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

86A5290

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 42.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 42.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Perosa Argentina (Torino).

86A5288

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di primario strutture sanitarie;
due posti di assistente in formazione - area funzionale medica - disciplina psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Piombino (Livorno).

86A5228

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il numero dei posti del concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 25 di cui all'avviso pubblicato alla pag. 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1986, è elevato da uno a due.

86A5229

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia del presidio ospedaliero di Cetraro;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Paola;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione della U.S.L. in Cetraro (Cosenza).

86A5296

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 152 del 3 luglio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di nove unità, riservato a laureati.

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 153 del 4 luglio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Piccolo teatro di Milano: Scuola di teatro per la formazione professionale dell'attore, con un massimo di quaranta allievi.

Jockey club italiano: Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986, parte seconda.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, concernente il «Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallèe d'Aoste"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986).

Nel disciplinare di produzione allegato al decreto presidenziale citato in epigrafe, all'art. 1, quinto rigo, dove è scritto: « ... è riservata ai vini *bianchi* che rispondono alle ... », leggasi: « ... è riservata ai vini che rispondono alle ... ».

86A4920

REGIONE LIGURIA

Errata-corrige all'estratto di bando relativo al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, erroneamente attribuito all'unità sanitaria locale n. 10. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 1986).

L'estratto di bando citato in epigrafe, relativo al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, pubblicato alla pagina 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* (estratto riportante il numero redazionale 86A4549) è annullato, in quanto il concorso non è stato bandito dall'unità sanitaria locale n. 10, come erroneamente pubblicato nella sopra richiamata *Gazzetta Ufficiale*.

86A5339

REGIONE CAMPANIA

Avviso di rettifica all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«un posto di capo tecnico»,

leggasi:

«un posto di capo tecnico *RX*»

e dove è scritto:

«un posto di assistente di farmacista collaboratore»;

«cinque posti di assistente di veterinario collaboratore»;

«un posto di assistente chimico coadiutore»;

«un posto di assistente chimico collaboratore»;

«due posti di assistente psicologo collaboratore»;

«un posto di assistente direttore didattico scuole infermieri»,

leggasi rispettivamente:

«un posto di farmacista collaboratore»;

«cinque posti di veterinario collaboratore (area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali)»;

«un posto di chimico coadiutore»;

«un posto di chimico collaboratore»;

«due posti di psicologo collaboratore»;

«un posto di direttore didattico scuole infermieri».

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione limitatamente al concorso ad un posto di capo tecnico RX scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'U.S.L. in Avellino.

86A5340

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 90.000
- semestrale .... L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 180.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 20.000
- semestrale .... L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 75.000
- semestrale .... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 20.000
- semestrale .... L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 285.000
- semestrale .... L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 82.000
Abbonamento semestrale .... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221